

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 12 DICEMBRE 1977

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia si pubblica ogni mercoledì in Milano e contiene — integralmente o in sunto — tutti i provvedimenti e le comunicazioni degli organi regionali che possano interessare la generalità dei cittadini.

Le leggi e i regolamenti della Regione, nonché le proposte di legge alle Camere d'iniziativa del Consiglio Regionale vengono pubblicati su appositi supplementi.

Direzione e redazione presso la Regione Lombardia - Corso Como, 19 - Milano - Telefono 62.28.

Vendita ed abbonamenti presso: La Tipografica Varese, via Tonale, 49 - Varese - Telefoni 283.504 - 284.158 a mezzo assegno bancario e versamento sul C.C.P. n. 27/247.

Abbonamento annuo L. 13.000 - la copia L. 300 - arretrato il doppio.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati con tempestività alla Direzione del Bollettino degli atti ufficiali della Regione Lombardia presso la Giunta Regionale - Corso Como, 19 - Milano.

Il testo originale su carta da bollo da L. 1.500 deve essere inviato corredato da una copia redatta in carta uso bollo unitamente all'attestazione del versamento di C.C.P. 27/247 intestato a La Tipografica Varese (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia) dell'importo dell'inserzione (consigliabile il Mod. Ch. 8 quater a doppia ricevuta) secondo la tariffa seguente:

Titolo in grassetto L. 1.200 per riga; testo L. 500 per riga o spazio di riga dattiloscritto su carta uso bollo, aumentato del 14% per IVA.

Non si dà corso alle inserzioni prive della ricevuta o dell'attestazione del versamento.

SOMMARIO

NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 28 GENNAIO 1977, N. 10, IN MATERIA DI EDIFICABILITA' DEI SUOLI - (Legge regionale 5 dicembre 1977 n. 60, modificata e integrata con la legge regionale 5 dicembre 1977 n. 61 - BURL n. 49 1° suppl. ord. del 9 dicembre 1977)	pag. 6798
TABELLE PER LA DETERMINAZIONE DA PARTE DEI COMUNI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE AFFERENTI ALLE CONCESSIONI EDILIZIE IN APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 5 E 10 DELLA LEGGE 28 GENNAIO 1977, N. 10 - (Deliberazione del consiglio regionale del 28 luglio 1977 - n. II/557)	» 6808
DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI CONTRIBUTI AFFERENTE ALLE CONCESSIONI EDILIZIE IN RELAZIONE AL COSTO DI COSTRUZIONE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 28 GENNAIO 1977, N. 10 - (Deliberazione del consiglio regionale del 28 luglio 1977 - n. II/556 - B.U.R.L. n. 45 del 9 novembre 1977)	» 6826
NORME PER LA EDIFICABILITA' DEI SUOLI - (Legge 28 gennaio 1977 n. 10 - Gazzetta ufficiale n. 27 del 29 gennaio 1977)	» 6827
DETERMINAZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE DI NUOVI EDIFICI - (D.M. 10 maggio 1977 - Gazzetta ufficiale del 31 maggio 1977 - n. 146)	» 6833
DETERMINAZIONE DEL COSTO MASSIMO AL METROQUADRATO DI CUI AL TERZO COMMA DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 1° NOVEMBRE 1965, N. 1179, RECANTE NORME PER L'INCENTIVAZIONE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA - (D.M. 3 ottobre 1975 - Gazzetta ufficiale, 16 dicembre 1975, n. 330)	» 6836

NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 28 GENNAIO 1977, N. 10, IN MATERIA DI EDIFICABILITÀ DEI SUOLI.

(Legge regionale 5 dicembre 1977 n. 60, modificata e integrata con la legge regionale 5 dicembre 1977 n. 61 - BURL n. 49 1° suppl. ord. del 9 dicembre 1977).

TITOLO I**ONERI DI URBANIZZAZIONE****Art. 1**

1. Ai fini della determinazione da parte dei consigli comunali della incidenza degli oneri di urbanizzazione ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, il consiglio regionale, con deliberazione da emanarsi su proposta della giunta regionale, approva:

A) tabelle di determinazione dei costi base regionali delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di smaltimento dei rifiuti;

B) tabelle di classificazione dei comuni e di coefficienti per l'adeguamento dei costi base regionali alle diverse classi di comuni, da applicarsi alle costruzioni destinate a residenza;

C) tabelle parametriche di incidenza degli oneri di urbanizzazione.

Art. 2

1. Le tabelle approvate ai sensi dell'articolo precedente possono essere aggiornate di anno in anno, con deliberazione del consiglio regionale da emanarsi su proposta della giunta regionale, sulla base delle variazioni dei costi di costruzione o di nuovi indirizzi programmatici della regione ovvero in vista di una diversa classificazione dei comuni.

2. Ai fini di tale aggiornamento gli organismi comprensoriali, le comunità montane ed i singoli comuni possono far pervenire alla giunta regionale osservazioni e proposte.

Art. 3

1. I comuni, con deliberazione consiliare, determinano l'incidenza degli oneri di urbanizzazione applicando i parametri indicati nelle tabelle di cui alla lettera C) del precedente art. 1 ai costi delle opere di urbanizzazione da stabilirsi, secondo le disposizioni previste dal secondo, terzo e quarto comma del presente articolo, con la stessa deliberazione del consiglio comunale.

2. I comuni determinano i propri costi effettivi delle opere di urbanizzazione in conformità ai criteri adottati dalla regione per la determinazione dei costi base indicati nelle tabelle di cui alla lettera A) del precedente art. 1, tenendo conto inoltre:

- 1) del livello di urbanizzazione generale;
- 2) del livello di dotazione dei servizi pubblici comunali;
- 3) delle caratteristiche geomorfologiche del territorio;
- 4) dell'andamento demografico della popolazione;
- 5) del valore delle aree determinato secondo i valori medi di espropriazione aumentati del cinquanta per cento.

3. I costi effettivi delle opere di urbanizzazione determinati dai comuni ai sensi del comma precedente non possono comunque essere inferiori ai costi base regionali previsti in tutte le tabelle di cui alla lettera A) del precedente art. 1, ridotti:

a) del cinquanta per cento per i comuni con popolazione fino a mille abitanti;

b) del quaranta per cento per i comuni con popolazione da milleuno a diecimila abitanti;

c) del trenta per cento per i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti;

d) del cinquantacinque per cento, quarantacinque per cento e trentacinque per cento per gli insediamenti artigianali localizzati nelle rispettive categorie di comuni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

Per le costruzioni destinate a residenza il predetto limite è determinato applicando i coefficienti di adeguamento di cui alle tabelle indicate nella lettera B) del precedente art. 1 al costo base regionale percentualmente ridotto nelle misure sopra indicate.

4. I comuni hanno facoltà di assumere come propri i costi base regionali delle opere di urbanizzazione con possibilità di variarli in aumento o in diminuzione nell'ambito di ciascuna delle rispettive percentuali previste dal comma precedente. Per le costruzioni destinate a residenza il costo delle opere di urbanizzazione è determinato applicando al costo base regionale i coefficienti di adeguamento di cui alle tabelle previste nella lettera B) del precedente art. 1.

5. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi i dati di popolazione si intendono riferiti alle risultanze anagrafiche del 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Nella deliberazione con cui è determinata l'incidenza degli oneri di urbanizzazione i comuni possono stabilire che una quota non superiore al cinquanta per cento del relativo contributo venga corrisposta in corso d'opera, subordinatamente alla prestazione di garanzie reali o personali da stabilirsi nella stessa deliberazione, con l'osservanza in ogni caso delle seguenti disposizioni:

a) il debito residuo non può essere frazionato in più di tre rate, l'ultima delle quali deve aver scadenza entro il termine assegnato per l'ultimazione dei lavori e comunque entro tre anni dalla data di rilascio della concessione;

b) sulle somme dovute per effetto della rateazione deve essere corrisposto l'interesse legale;

c) alla scadenza di ogni rata, qualora la regione, in sede di aggiornamento delle tabelle di cui al punto A) del precedente art. 1, abbia deliberato l'aumento dei costi base ivi determinati, la quota di rateo dovrà essere maggiorata di una somma pari al valore percentuale del suddetto aumento per la destinazione corrispondente;

d) in caso di ritardo nel pagamento dei singoli ratei alle scadenze fissate, si applicano le sanzioni di cui all'art. 15, primo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 4

1. Gli oneri riguardanti gli edifici residenziali sono definiti nelle tabelle a metro cubo vuoto per pieno della volumetria oggetto della concessione, calcolata secondo le disposizioni urbanistiche vigenti nel comune.

2. Per le costruzioni o gli impianti destinati alle attività industriali o artigianali nonché alle attività turistiche, commerciali e direzionali, gli oneri sono calcolati al metro quadrato di superficie lorda complessiva di pavimento, compresi i piani seminterrati e interrati la cui destinazione d'uso comporti una permanenza anche temporanea di persone.

3. Per le costruzioni o gli impianti destinati ad attività industriali o artigianali si computa anche la superficie utilizzabile per gli impianti, con esclusione delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti liquidi, solidi e gassosi al servizio dell'attività produttiva.

4. I volumi e gli spazi destinati al ricovero di autovetture non sono computati, salvo che per la quota eccedente quella richiesta obbligatoriamente per parcheggio.

5. Per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione gli oneri di urbanizzazione sono riferiti ad una volumetria virtuale, vuoto per pieno, determinata quadruplicando il valore in metri quadrati che si ottiene dividendo il costo complessivo dell'opera oggetto di concessione per il costo unitario di costruzione di cui all'art. 1 del D.M. 17 maggio 1977. A tal fine il progetto dovrà essere corredato da un computo metrico estimativo e dai prezzi unitari risultanti dai listini della camera di commercio artigianato industria e agricoltura della provincia.

Art. 5

1. Nel caso in cui l'opera per la quale viene richiesta la concessione preveda diverse destinazioni d'uso all'interno dello stesso edificio, la misura del contributo sarà determinata sommando tra loro le quote dovute per le singole parti secondo la loro destinazione.

2. Le modificazioni delle destinazioni d'uso comportano, per quanto attiene all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, un contributo commisurato sia alla eventuale maggior somma determinata in relazione alla nuova destinazione rispetto a quella che sarebbe dovuta per la destinazione precedente, sia alla quota dovuta per le opere relative ad edifici esistenti, determinata con le modalità di cui all'ultimo comma del precedente art. 4.

3. L'ammontare dell'eventuale maggior somma va sempre riferito ai valori stabiliti dal comune alla data del rilascio della concessione.

Art. 6

1. Nel contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione ai sensi della presente legge non sono comprese le tariffe e gli altri diritti eventualmente richiesti, anche in misura forfettaria, per l'allacciamento alle reti elettriche, telefoniche e del gas e ad ogni altro servizio pubblico dei quali sia già dotata la zona interessata dall'intervento.

2. Per le concessioni relative a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali, restano fermi gli oneri posti a carico dei privati dalla legge 20 marzo 1941, n. 366, dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e relative norme di attuazione, nonché dalle leggi regionali 19 agosto 1974 n. 48 e 14 giugno 1975, n. 92; il concessionario è comunque tenuto a provvedere alla sistemazione dei luoghi le cui caratteristiche risultino alterate dall'intervento.

Art. 7

1. Nel provvedimento di concessione il sindaco, sentito il parere della commissione edilizia formulato in sede di esame del progetto, determina il contributo da corrispondere al comune ai sensi dell'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

2. Dell'avvenuta emanazione del provvedimento di concessione il sindaco dà avviso agli interessati, invitandoli a versare al comune entro trenta giorni la quota di contributo relativa all'incidenza degli oneri di urbanizzazione determinata nella deliberazione comunale di cui al precedente art. 3, primo comma e con le eventuali modalità di cui all'ultimo comma dello stesso articolo.

3. L'avviso deve indicare la data del provvedimento di concessione, le prescrizioni cui essa è eventualmente subordinata e l'ammontare del contributo richiesto a norma dell'art. 5 e dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

4. Il rilascio e l'efficacia della concessione sono subordinati al versamento del contributo nella misura prevista dalla deliberazione di cui all'ultimo comma del precedente art. 3.

5. I termini per l'inizio dei lavori decorrono comunque dalla data dell'avviso di cui al precedente terzo comma.

6. Il mancato inizio delle opere nei termini prescritti comporta decadenza dalla concessione, e in tal caso la relativa domanda s'intende come non presentata anche agli effetti dell'applicazione del sesto comma dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

7. La domanda di concessione si considera a tutti gli effetti di legge come non presentata quando l'interessato, in caso di mancata determinazione del sindaco sulla domanda stessa, non abbia proposto nei termini di legge istanza di intervento sostitutivo o ricorso giurisdizionale.

8. Prima di procedere all'espropriazione il sindaco giunge all'avente titolo di provvedere, entro centotanta giorni, a richiedere la concessione o ad adempiere a quanto previsto al precedente comma sesto.

Art. 8

1. A scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione gli interessati possono chiedere nell'istanza di concessione di essere autorizzati a realizzare direttamente una o più opere di urbanizzazione primaria o secondaria.

2. Qualora la realizzazione diretta dell'opera sia riconosciuta conveniente per l'interesse pubblico il sindaco, sentito il parere della commissione edilizia, invita i richiedenti a presentare il relativo progetto esecutivo accompagnato dal computo metrico estimativo in base ai prezzi unitari risultanti dai listini della camera di commercio industria artigianato e agricoltura della provincia e dall'offerta di congrue garanzie finanziarie ai fini dell'esatto adempimento dei relativi obblighi.

3. Unitamente a tale invito il sindaco, anche ai fini dello scomputo di cui al precedente primo comma, comunica agli interessati l'ammontare della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione determinata in relazione alla concessione richiesta; il termine previsto dall'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765 per il rilascio della concessione stessa

riprende a decorrere nuovamente dalla presentazione del progetto esecutivo o dalla rinuncia all'esecuzione delle opere di urbanizzazione.

4. Se il progetto presentato è ritenuto meritevole di approvazione il sindaco, nel rilasciare la concessione, autorizza l'esecuzione di tutte o di alcune delle opere, dettando le prescrizioni eventualmente necessarie, e determina il contributo dovuto per il rilascio della concessione riducendolo dell'ammontare del costo delle opere da realizzarsi direttamente.

5. L'autorizzazione non può essere concessa per l'esecuzione delle opere che il consiglio comunale, in sede di programma pluriennale di attuazione o in sede di approvazione dei relativi progetti, abbia espressamente riservato alla realizzazione diretta da parte del comune.

6. Ove coloro che richiedono le concessioni si impegnino a concorrere direttamente con i comuni o loro consorzi alla realizzazione di impianti centralizzati di depurazione, sulla base di progetti ritenuti idonei, dalla quota di contributo dovuta ai sensi della presente legge sarà dedotta la quota accollata a questo titolo ai concessionari. Restano in ogni caso a carico dei concessionari le spese relative alle opere specificamente imposte dalle norme vigenti in materia di scarichi in rapporto ad attività industriali o artigianali.

Art. 9

1. Il rilascio delle concessioni previste dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 è subordinato, ove occorra, alla sottoscrizione da parte dei proprietari di un atto da trascriversi a cura e spese degli interessati, per la cessione al comune, a valore di esproprio o senza corrispettivo nei casi specifici previsti dalle normative vigenti, delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria pertinenti all'intervento; dovrà comunque essere assicurata la disponibilità degli spazi necessari per l'installazione della rete dei servizi strumentali all'esecuzione della costruzione o dell'impianto oggetto della concessione.

Art. 10

1. Il contributo dovuto ai sensi dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, relativamente ad edifici compresi in piani di zona redatti a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, è determinato con deliberazione del comune o del consorzio competente, in sede di formazione dei programmi pluriennali previsti dall'art. 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 27 giugno 1974, n. 247, con facoltà di ridurre fino al cinquanta per cento la misura degli oneri di urbanizzazione applicabili in esecuzione della presente legge.

2. I termini entro i quali deve essere corrisposto il contributo per gli edifici di cui al comma precedente, nonché gli eventuali scomputi accordati al concessionario in relazione alle opere di urbanizzazione realizzabili direttamente, sono stabiliti nelle convenzioni di cui all'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 11

1. Per le costruzioni o gli impianti che devono eseguirsi nelle aree comprese nei piani per gli insediamenti produttivi previsti dall'art. 27 della legge

22 ottobre 1971, n. 865, nonché per gli insediamenti produttivi da realizzarsi nelle aree attrezzate industriali in attuazione della normativa regionale vigente, i contributi dovuti ai sensi dell'art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 sono determinati dal consiglio comunale in sede di adozione dei piani stessi, con facoltà di ridurre fino al cinquanta per cento la misura degli oneri di urbanizzazione applicabili in esecuzione della presente legge.

Art. 12

1. La convenzione alla quale è subordinata l'autorizzazione comunale prescritta per le lottizzazioni, fermi restando i contenuti indicati ai numeri 3 e 4 dell'art. 28, quinto comma della legge 17 agosto 1942, n. 1150 modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, in luogo di quanto disposto ai numeri 1 e 2 del predetto quinto comma, deve prevedere:

1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, indicate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nella misura richiesta dall'art. 22 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, salvo che gli strumenti urbanistici vigenti nei comuni prevedano misure più elevate; qualora l'acquisizione di tali aree non venga ritenuta opportuna dal comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento, la convenzione può prevedere, in alternativa totale o parziale della cessione, che all'atto della stipula i lottizzanti corrispondano al comune una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione d'altre aree;

2) la realizzazione a cura dei proprietari di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria o di quelle che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; le caratteristiche tecniche di tali opere dovranno essere esattamente definite; ove la realizzazione delle opere comporti oneri inferiori a quelli previsti distintamente per la urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi della presente legge dovrà essere corrisposta la differenza; al comune spetta in ogni caso la possibilità di richiedere, anziché la realizzazione diretta delle opere, il pagamento di una somma commisurata al costo effettivo delle opere di urbanizzazione inerenti alla lottizzazione nonché all'entità e alle caratteristiche dell'insediamento e comunque non inferiore agli oneri previsti dalla deliberazione comunale di cui all'art. 3 della presente legge.

2. Lo schema di convenzione di cui alla lettera c) dell'art. 36 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, dovrà avere i contenuti richiesti dall'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sostituito dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, nonché dal primo comma del presente articolo.

Art. 13

1. La disposizione contenuta alla lettera a) dell'art. 36 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, è così sostituita:

a) estratto del programma pluriennale di attuazione, di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive norme regionali di attuazione, per la parte eventualmente interessata dal piano di lottizzazione.

2. La disposizione contenuta alla lettera h) dell'articolo 36 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, è così sostituita:

h) progetto planivolumetrico, almeno in scala 1:500, con la individuazione delle aree di uso pubblico e di quelle da cedere in proprietà al comune, con l'indicazione delle opere di sistemazione delle aree libere, nonché con l'indicazione, ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione, della volumetria prevista per ciascun edificio destinato alla residenza e della superficie lorda di pavimento prevista per ciascuna costruzione od impianto destinati ad usi diversi nell'ambito della volumetria e superficie complessiva del piano.

Art. 14

1. Dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione della deliberazione del consiglio regionale di approvazione delle tabelle di cui al precedente art. 1 e fino a che non sia divenuta esecutiva la deliberazione del consiglio comunale di cui al precedente art. 3, la quota del contributo relativa all'incidenza degli oneri di urbanizzazione è corrisposta nella misura risultante dall'applicazione dei parametri indicati nelle tabelle suddette ai costi base regionali, senza applicare le riduzioni o gli aumenti di cui al terzo e quarto comma del precedente art. 3.

2. Nel caso in cui l'incidenza degli oneri di urbanizzazione determinata ai sensi del precedente comma risulti inferiore all'ammontare degli oneri di urbanizzazione deliberati prima dell'entrata in vigore della presente legge, i comuni continuano ad applicare l'ammontare precedentemente stabilito sino all'adozione della deliberazione di cui al primo comma dell'art. 3 della presente legge.

3. Le concessioni da rilasciarsi nell'ambito dei piani di lottizzazione approvati dopo l'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 devono conformarsi, per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione, alle disposizioni della presente legge.

TITOLO II

PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE

Art. 15

1. Gli strumenti urbanistici generali si attuano mediante programmi pluriennali di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque.

2. Sono subordinati ai programmi pluriennali di attuazione gli interventi interessanti le zone e le aree interne ed esterne al perimetro del centro edificato di cui all'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, incluse o meno in piani particolareggiati o in piani convenzionati di lottizzazione nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di compartii, le previsioni urbanistiche e le relative urbanizzazioni.

3. Non sono subordinate al programma pluriennale di attuazione le concessioni relative alla realizzazione di opere e di interventi da effettuarsi ai sensi dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sempre che non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali.

4. Possono non essere subordinate al programma pluriennale di attuazione, in base a specifici criteri e limiti stabiliti dal programma stesso, le concessio-

ni relative ad interventi sugli edifici esistenti adibiti ad attività produttive.

5. Nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti le concessioni relative a singoli interventi da effettuarsi nelle zone interne al perimetro dei centri edificati possono essere rilasciate, nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti, entro limiti volumetrici globali da stabilirsi nel programma pluriennale di attuazione.

6. Nei comuni facenti parte di consorzi costituiti ai sensi dell'art. 28 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, la verifica della proporzione di cui all'art. 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, può essere effettuata, dandone espressa motivazione con riferimento al programma di attuazione del piano di zona consortile adottato o vigente per il territorio soggetto a programma pluriennale di attuazione.

7. I programmi pluriennali di attuazione non sono obbligatori per i comuni inclusi nell'elenco allegato alla presente legge.

8. Tale elenco può essere modificato con deliberazione del consiglio regionale in relazione agli obiettivi degli strumenti di programmazione regionale e comprensoriale.

9. Devono comunque dotarsi di programma pluriennale di attuazione anche i comuni inclusi nell'elenco di cui al precedente settimo comma. Qualora intendano autorizzare insediamenti relativi ad aree esterne al perimetro del centro edificato di cui all'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, superiori a ventimila metri quadrati o interessanti, anche parzialmente, zone di espansione aventi una superficie territoriale superiore a quarantamila metri quadrati.

Art. 16

1. I programmi pluriennali di attuazione, in coerenza con i piani e programmi regionali e comprensoriali esistenti nonché con le previsioni di spesa comunali, devono:

a) individuare le aree per le quali, in relazione ai fabbisogni dimostrati per l'arco temporale considerato, s'intende procedere all'attuazione, mediante concessione, delle previsioni degli strumenti urbanistici generali, anche in base ai piani particolareggiati e ai piani di lottizzazione;

b) prevedere le misure e gli interventi necessari per garantire o migliorare la tutela e l'utilizzazione sociale dei beni paesaggistici e ambientali e del patrimonio naturale;

c) determinare gli interventi necessari alla dotazione delle opere e delle aree di urbanizzazione primaria e secondaria relativa ai fabbisogni pregressi e a quelli conseguenti alla realizzazione delle previsioni di piano, in base ai rapporti e quantità stabiliti dal piano e comunque non inferiori a quelli prescritti dalla legge regionale 15 aprile 1975, n. 51;

d) coordinare i programmi di attuazione dei piani per l'edilizia economica e popolare di cui all'art. 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 con la generale programmazione urbanistica del comune;

e) coordinare gli interventi ed i piani attuativi di cui al precedente punto a), in relazione alle infrastrutture, opere ed aree di urbanizzazione primaria e secondaria;

f) determinare le spese occorrenti per l'acquisizione delle aree e per le sistemazioni necessarie all'attuazione delle previsioni oggetto del programma stesso;

g) stabilire criteri e modalità di attuazione degli interventi nonché i termini entro i quali gli interessati devono chiedere la concessione o presentare il piano di lottizzazione, ferma in ogni caso l'applicazione del penultimo ed ultimo comma dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni.

2. I nuovi programmi pluriennali o i programmi contenenti modifiche devono documentare lo stato di attuazione dei programmi precedenti.

Art. 17

1. I programmi pluriennali di attuazione sono costituiti da:

- a) relazione illustrativa;
- b) documentazione cartografica in cui siano indicate le aree relative agli interventi pubblici e privati da attuarsi nel periodo considerato;
- c) elenco delle opere pubbliche da realizzarsi nel periodo considerato;
- d) elenco delle aree di cui al punto b) con la specificazione della superficie e della volumetria oggetto della previsione;
- e) relazione finanziaria in cui siano indicate le spese presumibili a carico del comune e le previsioni delle relative fonti di finanziamento pubbliche e private.

Art. 18

1. I programmi pluriennali di attuazione sono approvati dal consiglio comunale con deliberazione da adottarsi, per i comuni che vi sono obbligati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I comuni obbligati e quelli che intendono dotarsi di programma pluriennale di attuazione devono darne pubblico avviso per consentire, attraverso la più larga partecipazione democratica, l'acquisizione di ogni elemento utile alla predisposizione del programma stesso.

3. Non prima di un mese dall'avvenuto avviso il consiglio comunale delibera il progetto di programma pluriennale di attuazione che viene depositato nella segreteria comunale per trenta giorni consecutivi decorrenti dal primo giorno dell'affissione di cui al comma successivo, durante i quali gli interessati possono prenderne visione e presentare osservazioni.

4. Dell'avvenuto deposito è data pubblica comunicazione mediante affissione all'albo pretorio comunale dal primo giorno festivo successivo a quello dell'approvazione del progetto, nonché mediante manifesto.

5. Il progetto di programma pluriennale di attuazione ha natura di atto preparatorio e la relativa deliberazione comunale è soggetta al solo controllo di legittimità estrinseca e formale dell'atto deliberativo.

6. Sulla base delle osservazioni presentate il consiglio comunale approva il programma pluriennale di attuazione con deliberazione della quale viene dato avviso nel foglio degli annunci legali della provincia.

7. Le modificazioni o integrazioni dei programmi pluriennali di attuazione sono ammesse soltanto qualora comportino incremento degli interventi previsti, salvo che si tratti di modificazioni rese necessarie dall'introduzione di nuove previsioni urbanistiche, e sono approvate con le stesse procedure di cui ai commi precedenti.

8. I nuovi programmi pluriennali di attuazione devono tener conto dello stato di attuazione dei programmi precedenti.

9. I comuni già dotati di programma pluriennale di attuazione il cui contenuto sia conforme alle disposizioni della presente legge, qualora intendano mantenerli, devono deliberarne la conferma; in tal caso il programma già approvato è equiparato, agli effetti delle procedure da osservarsi, al progetto di cui al precedente terzo comma.

10. Qualora i programmi pluriennali di attuazione già approvati debbano essere adeguati alla nuova normativa, le procedure di cui ai commi precedenti devono essere seguite integralmente.

11. Le deliberazioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 devono essere adottate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; fino alla scadenza di tale termine conservano efficacia i programmi pluriennali di attuazione già approvati, salvo che nel frattempo sia stato approvato un nuovo programma pluriennale.

12. Fino all'approvazione dei programmi pluriennali di attuazione nei comuni che vi sono obbligati, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, possono essere rilasciate concessioni per interventi da effettuarsi all'interno del perimetro del centro edificato di cui all'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché, al di fuori del centro edificato, soltanto per interventi di straordinaria manutenzione, ristrutturazione, restauro, completamento ed ampliamento di edifici o di unità produttive e per opere di iniziativa pubblica, ivi comprese quelle da eseguirsi in tutto o in parte con finanziamenti pubblici, ed opere destinate ad attività agricole.

Art. 19

1. Le aree espropriate ai sensi del sesto comma dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, se destinate ad insediamenti residenziali, sono utilizzate:

a) per interventi di edilizia residenziale pubblica previa inclusione nel relativo piano di zona e con applicazione di quanto disposto all'undicesimo comma dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni;

b) per attrezzature e servizi pubblici previa adozione delle necessarie varianti degli strumenti urbanistici generali;

c) per edilizia convenzionata ex artt. 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 da realizzarsi da parte dei concessionari che si rendono assegnatari in base ad asta pubblica.

2. Le aree destinate ad impianti produttivi sono utilizzate secondo le disposizioni di cui all'art. 27, sesto, settimo ed ottavo comma della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni.

TITOLO III

POTERI SOSTITUTIVI

Art. 20

1. Il comune è tenuto a rilasciare agli interessati ricevuta della domanda di concessione di cui all'articolo 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 o dei documenti aggiuntivi eventualmente richiesti, con l'attestazione della data di presentazione.

2. Nei casi in cui, nel termine di sessanta giorni dalla data di cui al primo comma, il sindaco non comunichi all'interessato le proprie determinazioni in merito, il richiedente, qualora non proponga ricorso giurisdizionale, può presentare alla regione istanza di intervento sostitutivo secondo le norme e le procedure stabilite nei successivi artt. 21 e 22.

Art. 21

1. L'istanza di intervento sostitutivo va presentata al presidente della giunta regionale tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre sessanta giorni dalla data entro la quale il sindaco avrebbe dovuto esprimere le proprie determinazioni ai sensi dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Alla richiesta di intervento sostitutivo va allegata copia della ricevuta della domanda di concessione.

3. Copia dell'istanza di intervento sostitutivo va contemporaneamente trasmessa, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al sindaco.

Art. 22

1. Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, invita il sindaco entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza a pronunciarsi entro i successivi trenta giorni.

2. Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, scaduto inutilmente tale termine, nomina tra gli impiegati regionali un commissario il quale deve pronunciarsi, sentita la commissione edilizia, sulla richiesta di concessione, con la procedura e gli effetti di cui all'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché secondo le disposizioni dell'articolo 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, entro sessanta giorni dalla data di nomina.

3. Dell'avvenuta nomina del commissario è data immediata notizia al sindaco e al richiedente.

4. Il sindaco, dal momento della nomina del commissario, non può più pronunciarsi in merito alla richiesta di concessione.

5. Al commissario, per l'espletamento delle sue funzioni, sono attribuiti tutti i poteri del sindaco in materia, ivi compresa la possibilità di utilizzare, per l'istruttoria della pratica, gli uffici comunali.

Art. 23

1. Qualora il comune obbligato a dotarsi di programma pluriennale di attuazione non vi adempia nei termini previsti dalla presente legge, il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, anche su istanza di qualunque interessato, invita il sindaco a provvedere entro un termine non superiore a due mesi.

2. Scaduto tale termine, il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, nomina entro i successivi trenta giorni un commissario, scelto fra gli impiegati regionali, per la predisposizione del programma pluriennale di attuazione secondo le procedure previste dal precedente articolo 18.

TITOLO IV

CONTRIBUTO AFFERENTE ALLE CONCESSIONI EDILIZIE IN RELAZIONE AL COSTO DI COSTRUZIONE

Art. 24

1. Le quote del costo di costruzione di cui all'articolo 6, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 sono determinate e possono essere successivamente variate con deliberazione del consiglio regionale.

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 25

1. Gli artt. 32, 33, 34 e 37 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 sono abrogati.

Art. 26

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 5 dicembre 1977

Cesare Golfari

ELENCO COMUNI ESONERATI A DOTARSI DI PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE

Nota:

I comuni sono individuati in base ai seguenti criteri:

- a) che alla data del 31 dicembre 1975 non avessero popolazione superiore ai tremila abitanti, che comunque non siano localizzati in riva ai principali laghi lombardi e che comunque non siano compresi

nella delimitazione territoriale del « Piano intercomunale milanese »;

- b) che non abbiano caratteristiche di consistente sviluppo edilizio, turistico ed industriale in relazione alla loro ampiezza demografica, all'incremento di popolazione e stanze nel decennio 1961-1971, alla capacità ricettiva alberghiera ed al rapporto tra gli addetti all'industria e la popolazione attiva.

PROVINCIA DI BERGAMO

Adrara S. Martino
 Adrara S. Rocco
 Antegnate
 Arzago d'Adda
 Averara
 Azzone
 Bagnatica
 Barbata
 Bedulita
 Berbenno
 Berzo S. Fermo
 Bello
 Boltiere
 Borgo di Terzo
 Bracca
 Brumano
 Brusaporto
 Calvenzano
 Camerata Cornello
 Capizzone
 Caprino Bergamasco
 Carobbio degli Angeli
 Casazza
 Casirate d'Adda
 Cassiglio
 Castel Rozzone
 Cavernago
 Cenate Sopra
 Cenate Sotto
 Cerete
 Chignolo d'Isola
 Colzate
 Comun Nuovo
 Cornalba
 Cortenova
 Costa di Mezzate
 Costa di Serina
 Covo
 Credaro
 Cusio
 Entratico
 Erve
 Fara Olivana con Isola
 Fino del Monte
 Fiorano al Serio
 Fonteno
 Foresto Sparso
 Fornovo S. Giovanni
 Gandellino
 Gandozzo
 Gerosa
 Gorno
 Lenna
 Levate
 Locatello
 Luzzana
 Medolago
 Misano di Gera d'Adda
 Moio de' Calvi

Montello
 Morengo
 Mornico al Serio
 Olmo al Brembo
 Oltressenda Alta
 Oneta
 Onore
 Ornica
 Pagazzano
 Palazzago
 Peia
 Pianico
 Piazzolo
 Pognano
 Ponti Nossa
 Pontida
 Premolo
 Presizzo
 Pumenengo
 Rogno
 Santa Brigida
 Sadrina
 Solza
 Sotto al Monte Giovanni XXIII
 Strozza
 Suisio
 Terno d'Isola
 Torre de' Busi
 Torre de' Roveri
 Torre Pallavicina
 Ubiale Clanezzo
 Valbondione
 Valgoglio
 Valleve
 Valnegra
 Valsecca
 Valtorta
 Vedeseta
 Viadanica
 Viganò S. Martino
 Vigolo
 Villa d'Adda
 Villa d'Ogna
 Zandobbio

PROVINCIA DI BRESCIA

Acquafredda
 Alfianello
 Agnosine
 Artogne
 Azzano Mella
 Barbariga
 Barghe
 Bassano Bresciano
 Berlingo
 Berzo Demo
 Berzo Inferiore
 Bione

Bovegno
 Brandico
 Braone
 Brione
 Caino
 Calvagese della Riviera
 Capo di Ponte
 Capovalle
 Capriano del Colle
 Casto
 Cedegolo
 Cerveno
 Ceto
 Cevo
 Cigole
 Cimbergo
 Cividate Camuno
 Comezzano Cizzago
 Corzano
 Fiesse
 Gianico
 Incudine
 Irma
 Isorella
 Lavenone
 Lodrino
 Lograto
 Longhena
 Losine
 Lozio
 Maclodio
 Magasa
 Mairano
 Malegno
 Malonno
 Marcheno Val Trompia
 Marmentino
 Milzano
 Monno
 Monticelli Brusati
 Montirone
 Mura
 Muscoline
 Niardo
 Nuvolera
 Offlaga
 Ome
 Ono San Pietro
 Orzivecchi
 Ossimo
 Paderno Franciacorta
 Paisco Loveno
 Paitone
 Paspardo
 Pavone Mella
 Pertica Alta
 Pertica Bassa
 Pezzaze
 Polpenazze del Garda
 Pompiano
 Poncarale
 Pozzolengo

Pralboino
 Preseglie
 Prestine
 Provaglio Val Sabbia
 Puegnago sul Garda
 Remedello
 Roccafranca
 Sabbio Chiese
 San Gervasio Bresciano
 San Zeno Naviglio
 Savio dell'Adamello
 Sellero
 Seniga
 Soiano del Lago
 Tavernole sul Mella
 Treviso Bresciano
 Urago d'Oglio
 Vallio
 Valvestino
 Villa Chiara
 Vione
 Visano
 Zone

PROVINCIA DI COMO

Albiolo
 Alserio
 Annone Brianza
 Anzano del Parco
 Bene Lario
 Beregazzo con Figliaro
 Bizzarone
 Blessagno
 Bosisio Parini
 Brenna
 Bulgaro Grasso
 Cagno
 Calco
 Carlazzo
 Casasco d'Intelvi
 Casante con Bernate
 Cesana Brianza
 Castello di Brianza
 Castelmarte
 Castelnovo Bozzente
 Castiglione d'Intelvi
 Cavargna
 Celano d'Intelvi
 Cernusco Lombardone
 Colle Brianza
 Corrido
 Cortenova
 Cremella
 Cusino
 Dizzasco
 Dolzago
 Dosso del Liro
 Drezzo
 Ello
 Eupilio
 Fenegrò
 Garzeno
 Germano
 Gironico
 Grandola ed Uniti
 Imbersago
 Introbio
 Introzzo
 Laino
 Lasnigo
 Limido Comasco
 Livo
 Longone al Segrino

Lurago Marinone
 Magreglio
 Merone
 Molteno
 Monguzzo
 Montemezzo
 Montevecchia
 Morterone
 Paderno d'Adda
 Pagnona
 Parlasco
 Pasturo
 Peglio
 Peglio d'Intelvi
 Perego
 Pigra
 Plevio
 Ponna
 Primaluna
 Proserpio
 Ramponio Verna
 Rezzago
 Robbiate
 Rogeno
 Ronago
 Rovagnate
 Rovero
 S. Bartolomeo V.C.
 S. Maria Hoè
 S. Nazzaro V.C.
 Schignano
 Sirone
 Sirtori
 Solbiate
 Stazzona
 Sueglio
 Suello
 Taceno
 Tremenico
 Trezzone
 Valmorea
 Valrezzo
 Velesio
 Vendrogno
 Veniano
 Verderio Inferiore
 Verderio Superiore
 Vertemate con Minoprio
 Vestreno
 Viganò
 Zebio

PROVINCIA DI CREMONA

Acquanegra Cremonese
 Agnadello
 Annico
 Azzanello
 Bonemerse
 Bordolano
 Ca' d'Andrea
 Calvatone
 Camisano
 Campagnola Cremasca
 Capergnanica
 Cappella Cantone
 Cappella de' Picenardi
 Capralba
 Casale Cremasco Vidolasco
 Casaletto Ceredano
 Casaletto di Sopra
 Casaletto Vaprio
 Casalmorano
 Casteldidone

Castel Gabbiano
 Castelvico
 Cella Dati
 Chieve
 Cicognolo
 Cingia de' Botti
 Corte de' Cortesi con Cignone
 Corte de' Frati
 Credera Rubbiano
 Cremosano
 Crotta d'Adda
 Cumignano S. Naviglio
 Derovere
 Dovera
 Drizzona
 Fiesco
 Formigara
 Gabbioneta Binanuova
 Gadesco Pieve Delmona
 Genivolta
 Gerre de' Caprioli
 Gombito
 Grontardo
 Grumello Cremonese ed Uniti
 Isola Dovarese
 Izano
 Madignano
 Malagnino
 Martignana di Po
 Montodine
 Moscazzano
 Motta Baluffi
 Olmeneta
 Paderno Ponchielli
 Palazzo Pignano
 Persico Dosimo
 Pescarolo ed Uniti
 Pessina Cremonese
 Pianengo
 Pieranica
 Pieve d'Olmi
 Pieve S. Giacomo
 Pozzaglio ed Uniti
 Quintano
 Ricengo
 Ripalta Arpina
 Ripalta Cremasca
 Ripalta Guerina
 Rivarolo del Re ed Uniti
 Robecco d'Oglio
 Romanengo
 Salvirola
 San Bassano
 San Daniele del Po
 San Giovanni in Croce
 San Martino del Lago
 Scandolara Ravara
 Scandolara Ripa d'Oglio
 Sergnano
 Sesto ed Uniti
 Solarolo Rainerio
 Spinadesco
 Spineda
 Stagno Lombardo
 Ticengo
 Torlino Vimercati
 Tornata
 Torre De' Picenardi
 Torricella del Pizzo
 Trescore Cremasco
 Trigolo
 Vaiano Cremasco
 Volongo
 Voltido

PROVINCIA DI MANTOVA

Bigarello
 Borgofranco sul Po
 Carbonara di Po
 Casalmoro
 Casaloldo
 Casalromano
 Castelbelforte
 Ceresara
 Commessaggio
 Felonica
 Gazzoldo degli Ippoliti
 Gazzuolo
 Magnacavallo
 Mariana Mantovana
 Motteggiana
 Pieve di Coriano
 Piubega
 Pomponesco
 Ponti sul Mincio
 Quingentole
 Redondesco
 Schivenoglio
 Serravalle a Po
 S. Giacomo delle Segnate
 S. Giovanni del Dosso
 S. Martino dell'Argine
 Solferino
 Sustinente
 Villa Poma
 Villimpenta

PROVINCIA DI MILANO

Aicurzio
 Abbazia Cerreto
 Albairate
 Basiano
 Bellinzago Lombardo
 Bernate Ticino
 Bertonico
 Besate
 Boffalora Adda
 Borgo S. Giovanni
 Brembio
 Bubbiano
 Busnago
 Calvignasco
 Camairago
 Camparada
 Casaletto Lodigiano
 Casalmaiocco
 Caselle Landi
 Caselle Lurani
 Cassinetta di Lugugnano
 Castelnuovo B. Adda
 Cavacurta
 Cavenago Adda
 Cerro al Lambro
 Cervignano Adda
 Comazzo
 Cornegliano L.
 Corno Giovine
 Cornovecchio
 Corte Palasio
 Crespiatica
 Fombio
 Galgagnano
 Graffignana
 Grezzago
 Guardamiglio

Gudo Visconti
 Liscate
 Livraga
 Maccastorna
 Mairago
 Marcallo con Casone
 Marudo
 Masate
 Massalengo
 Meleti
 Merlinò
 Mesero
 Mezzago
 Misinto
 Montanaso Lombardo
 Morimondo
 Orio Litta
 Ospedaletto Lodigiano
 Ossago Lodigiano
 Ozzero
 Pieve Fissiraga
 Pozzo d'Adda
 Roncello
 Ronco Briantino
 Salerano al Lambro
 S. Fiorano
 S. Martino in Strada
 S. Stefano Lodigiano
 S. Stefano Ticino
 S. Zenone al Lambro
 Secugnago
 Senna Lodigiano
 Somaglia
 Sulbiate
 Terranova dei Passerini
 Tribiano
 Trezzano Rosa
 Turano Lodigiano
 Valeria Fratta
 Vermezzo
 Vernate
 Villanova del Sillaro
 Zelo Surrigone

PROVINCIA DI PAVIA

Alagna
 Albaredo Arnaboldi
 Albonese
 Albuzzano
 Arena Po
 Badia Pavese
 Bagnaria
 Barbianello
 Bascapé
 Bastida de' Dossi
 Bastida Pancarana
 Battuda
 Bereguardo
 Borgarello
 Borgo Priolo
 Borgoratto Mormorolo
 Borgo San Siro
 Bornasco
 Bosnasco
 Brema
 Calvignano
 Campospinoso
 Candia Lomellina
 Canevino
 Canneto Pavese
 Carbonara al Ticino
 Casanova Lonati

Casatisma
 Casei Gerola
 Castana
 Castelletto di Branduzzo
 Castello d'Agogna
 Castelnuovo
 Cecima
 Ceranova
 Ceretto Lomellina
 Cernago
 Cervesina
 Cigognola
 Codevilla
 Confienza
 Copiano
 Corana
 Cornale
 Corteolona
 Corvino S. Quirico
 Costa de' Nobili
 Cozzo
 Cura Carpignano
 Ferrera Erbognone
 Filighera
 Fortunago
 Frascarolo
 Galliavola
 Gambarana
 Genzone
 Gerenzago
 Golferenzo
 Gravellona Lomellina
 Inverno e Monteleone
 Langosco
 Lardirago
 Linarolo
 Lirio
 Lomello
 Lungavilla
 Maderno
 Marcignago
 Marzano
 Menconico
 Mezzana Bigli
 Mezzana Rabattone
 Mezzanino
 Montalto Pavese
 Montebello Della Battaglia
 Montecalvo Versiggia
 Montescano
 Monteseinale
 Monticelli Pavese
 Montù Beccaria
 Mornico Losana
 Nicorvo
 Olevano di Lomellina
 Oliva Gessi
 Ottobiano
 Palestro
 Pancarana
 Parona
 Pietra de' Giorgi
 Pieve Albignola
 Pieve del Cairo
 Pinarolo Po
 Pizzale
 Ponte Nizza
 Portalbera
 Rea
 Redavalle
 Retorbido
 Robecco Pavese
 Rocca de' Giorgi
 Rocca Susella

Rognano
 Romagnese
 Roncaro
 Rosasco
 Rovescala
 Ruino
 S. Cipriano Po
 S. Damiano al Colle
 S. Genesio ed Uniti
 S. Giorgio di Lomellina
 S. Cristina e Bissone
 S. Giuletta
 S. Alessio con Vialone
 S. Maria della Versa
 S. Angelo Lomellina
 S. Zenone al Po
 Sartirana Lomellina
 Scaldasole
 Semiana
 Silvano Pietra
 Sommo
 Spessa
 Suardi
 Torrazza Coste
 Torre Beretti e Castellaro
 Torre d'Arese
 Torre de' Negri
 Torre d'Isola
 Torrevecchia Pia
 Torricella Verzate
 Travacò Siccomario
 Trivolzio
 Trovo
 Val di Nizza
 Valeggio
 Valle Lomellina
 Valle Salimbene
 Valverde
 Velezzo Lomellina
 Velezzo Bellini
 Verretto
 Verrua Po
 Villa Biscossi
 Villanova d'Ardenghi
 Villanterio
 Vistarino
 Volpara
 Zeccone
 Zeme
 Zenevredo
 Zerbo
 Zerbolò

PROVINCIA DI SONDRIO

Albaredo per S. Marco
 Andalo Valtellino
 Ardenno
 Bema
 Bianzone
 Buglio in Monte
 Caiolo
 Castello dell'Acqua
 Castione Andevenno
 Cedrasco
 Cercino
 Chiuro
 Cino
 Civo
 Colorina
 Dazio
 Delebio
 Dubino
 Faedo Valtellino
 Forcola
 Fusine
 Gerola Alta
 Gordona
 Grasotto
 Lovero
 Mantello
 Mazzo di Valtellina
 Mello
 Menarola
 Mese
 Montagna in Valtellina
 Novate Mezzola
 Pedesina
 Piantedo
 Piateda
 Piuro
 Poggiridenti
 Ponte in Valtellina
 Postalesio
 Prata Campportaccio
 Rasura
 Rogolo
 Samolaco
 S. Giacomo Filippo
 Sernio
 Spriana
 Tartano
 Tovo di S. Agata
 Traona
 Tresivio

Verceia
 Vervio
 Villa di Chiavenna

PROVINCIA D VARESE

Agra
 Azzio
 Barasso
 Bedero Valcuvia
 Bregano
 Brenta
 Brinzio
 Brissago Val Travaglia
 Brunello
 Cadegliano Viconago
 Caravate
 Casale Litta
 Casal Zuigno
 Cassano Valcuvia
 Castello Cabiaglio
 Castelseprio
 Comabbio
 Comerio
 Cremenaga
 Crosio della Valle
 Cuasso al Monte
 Cunardo
 Curiglia con Monteviasco
 Cuveglio
 Cuvio
 Duno
 Ferrera di Varese
 Gemonio
 Gornate Olona
 Grantola
 Inarzo
 Lozza
 Malgesso
 Masciago Primo
 Mesenzana
 Montegrino Valtravaglia
 Orino
 Osmate
 Rancio Valcuvia
 Sangiano
 Taino
 Varano Borghi
 Veddasca
 Vizzola Ticino

« TABELLE PER LA DETERMINAZIONE DA PARTE DEI COMUNI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE AFFERENTI ALLE CONCESSIONI EDILIZIE IN APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 5 E 10 DELLA LEGGE 28 GENNAIO 1977 N. 10 » - (Deliberazione del consiglio regionale del 28 luglio 1977 - n. II/557).

Il consiglio regionale,

visto l'art. 5 e 10 della L.R. 28 gennaio 1977, n. 10;

visto l'art. 1 della L.R. recante « Norme di attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 in materia di edificabilità dei suoli », approvata dal consiglio regionale il 28 luglio 1977;

su conforme proposta della giunta regionale;

Delibera:

di approvare le seguenti tabelle che fanno parte integrante del presente provvedimento:

a) tabella A-1 di determinazione costi base regionali per opere di urbanizzazione primaria per edifici destinati alla residenza;

tabella A-2 di determinazione dei costi base regionali per opere di urbanizzazione secondaria per edifici destinati alla residenza;

tabella A-3 di determinazione dei costi base regionali delle opere di urbanizzazione primaria relativi ad edifici ed impianti per l'industria e l'artigianato;

tabella A-4 di determinazione dei costi base regionali delle opere di urbanizzazione secondaria per relativi edifici e impianti per l'industria e l'artigianato;

tabella A-5 di determinazione dei costi base regionali di opere per lo smaltimento di rifiuti solidi e liquidi;

tabella A-6 di determinazione dei costi base regionali per opere di urbanizzazione primaria relative ad edifici adibiti ad industria alberghiera;

tabella A-7 di determinazione dei costi base regionali per opere di urbanizzazione secondaria relative ad edifici adibiti ad industria alberghiera;

tabella A-8 di determinazione dei costi base regionali delle opere di urbanizzazione primaria relative ad edifici adibiti ad attività direzionali e commerciali;

tabella A-9 di determinazione dei costi base regionali delle opere di urbanizzazione secondaria relative ad edifici adibiti ad attività direzionali e commerciali;

b) tabella B-1 di classificazione di comuni per l'applicazione dei coefficienti di adeguamento dei costi base regionali, per edifici destinati alla residenza;

tabella B-2 contenente i coefficienti per l'adeguamento dei costi base regionali alle classi di comuni previste dalla tabella B-1 in relazione alla loro ampiezza demografica, per edifici destinati alla residenza;

c) tabella C-1 contenente i parametri minimi di incidenza degli oneri di urbanizzazione in relazione alle zone ed ai tipi di intervento per gli edifici destinati alla residenza;

tabella C-2 contenente i parametri minimi di incidenza degli oneri di urbanizzazione in relazione all'ampiezza demografica dei comuni per gli edifici destinati alle attività industriali e artigianali, all'industria alberghiera e alle attività commerciali e direzionali;

tabella C-3 contenente i parametri minimi di incidenza degli oneri di urbanizzazione per le opere di interesse generale non considerate dal punto f) dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977 n. 10.

Le allegate tabelle si applicano dalla data di entrata in vigore della legge regionale « Norme di attuazione della legge 28 gennaio 1977 n. 10 in materia di edificabilità dei suoli » approvata dal consiglio regionale il giorno 29 luglio 1977.

TABELLA A-1 - RESIDENZA

DETERMINAZIONE DEI COSTI BASE REGIONALI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (incluso costo area)

Elementi di riferimento:

— superficie di intervento	1 ettaro	— superficie stradale	20% mq/mq - 2% ml/mq
— densità territoriale	20.000 mc/ha pari a 200 ab/ha	— indice fondiario	3,3 mc/mq
— superficie fondiaria	60%	— 1 abitante	= 100 mc

Opere	L./ha in milioni	mq/ha ml/ha	L./mq o L./ml	L./abitante
Strade pedonali e veicolari e spazi di sosta	28,8	mq/ha 2.000	14.400	144.000
Verde elementare	6,0	mq/ha 600	10.000	30.000
Rete fognante	11,4	ml/ha 200	57.000	57.000
Depurazione e smaltimento	6,4	—	—	32.000
Rete idrica	12,4	ml/ha 200	62.000	62.000
Pubblica illuminazione	7,6	ml/ha 200	38.000	38.000
Totale	72,6			363.000
		Incremento 10% per oneri indotti (arrotondato)		37.000
		Totale costo ad abitante		400.000
		Lire al metro cubo vuoto per pieno		L. 4.000

TABELLA A-3 - INDUSTRIA ED ARTIGIANATO

DETERMINAZIONE DEI COSTI BASE REGIONALI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
(incluso costo area)

Elementi di riferimento:

- superficie di intervento 1 ettaro
- indice di utilizzazione 0,6 mc/mq
- incidenza stradale 0,15 mq/mq

Opere	Quantità e unità di misura	Costi unitari al mq o ml	Costi per 1 ettaro (milioni)	Costo arrotondato a mq di sup. lorda di pavimento
Strade	1.500 mq	14.400	21,6	3.600
Fognatura di adduzione al depuratore	100 ml	57.000	5,7	950
Rete idrica	100 ml	62.000	6,2	1 030
Pubblica illuminazione	100 ml	38.000	3,8	600
Totale				6.180
Incremento 30% per oneri indotti (arrotondato)				<u>1.820</u>
Lire a mq di superficie lorda di pavimento				<u>L. 8.000</u>

TABELLA A-4 - INDUSTRIA ED ARTIGIANATO

DETERMINAZIONE DEI COSTI BASE REGIONALI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
(incluso costo area)

Elementi di riferimento:

- superficie di intervento 1 ettaro
- indice di utilizzazione 0,6 mq/mq
- area per standard 20% della superficie fondiaria

Opere	Standard al mq. di superficie lorda di pavimento	Costi materiali al mq o al mc	Costo al mq. di superficie lorda di pavimenti
Impianti sportivi	0,08 mq/mq	14.000	1.120
Parcheggi	0,15 mq/mq	12.000	1.800
Centri e servizi sociali e sanitari	0,03 mc/mq	65 000	1.950
Verde pubblico	0,07 mq/mq	7.000	490
Totale			5.360
Incremento 30% per oneri indotti (arrotondato)			<u>1.640</u>
Lire a mq di superficie lorda di pavimento			<u>L. 7.000</u>

TABELLA A-5 - INDUSTRIA E ARTIGIANATO**DETERMINAZIONE DEI COSTI BASE REGIONALI DI OPERE PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E LIQUIDI**

Opere	Quantità e unità di misura	Costi unitari	Costo a mq di superficie di pavimento
Depurazione e smaltimento rifiuti liquidi	0,05 addetti/mq	32.000	1.600
Attrezzature per lo smaltimento rifiuti solidi	0,1 mc/mq	2.500	250
Totale			1.850
	Incremento 10% per oneri indotti (arrotondato)		<u>150</u>
	Lire a mq di superficie lorda di pavimento		<u>L. 2.000</u>

TABELLA A-6 - INDUSTRIA ALBERGHIERA**DETERMINAZIONE DEI COSTI BASE REGIONALI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (incluso costo area)**

Elementi di riferimento:

- superficie di intervento 1 ettaro
- densità territoriale 15.000 mc/ha
- superficie fondiaria 50%
- superficie stradale 13% - 1,5 ml/mq
- 1 utente = 100 mc=30 mq lordi di pavimento

Opere	Quantità riferita ad 1 ettaro mq o ml	Costo unitario L./mq o L/ml	Costo per ettaro	Costo per utente
Strade pedonali e veicolari	mq 1.300	14.400	18.800.000	125.000
Rete fognante	ml 150	57.000	8.550.000	57.000
Depurazione e smaltimento	—	—	4.800.000	32.000
Rete idrica	ml 150	62.000	9.300.000	62.000
Pubblica illuminazione	ml 150	38.000	5.700.000	38.000
Totale				314.000
	Incremento 20% per oneri indotti (arrotondato)			<u>61.000</u>
	Lire/utente			<u>375.000</u>
	Lire al mq di superficie lorda di pavimento			<u>L. 12.500</u>

TABELLA A-7 - INDUSTRIA ALBERGHIERADETERMINAZIONE DEI COSTI BASE REGIONALI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
(incluso costo area)

Servizi	Quantità per utente	Costo unitario	Costo per utente
Parcheggi pubblici	9 mq	12.000	108.000
Verde pubblico	8 mq	7.000	56.000
Mercato	1,20 mq	39.000	45.800
Centro civico sociale e culturale	1,00 mc	65.000	65.000
Impianti sportivi	2,5 mq	14.000	35.000
Totale			310.800
		Incremento 20% per oneri indotti (arrotondato)	<u>64.200</u>
		Lire/utente	<u>375.000</u>
		Lire al mq di superficie lorda di pavimento	<u>L. 12.500</u>

TABELLA A-8 - ATTIVITA' DIREZIONALI E COMMERCIALIDETERMINAZIONE DEI COSTI BASE REGIONALI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
(incluso costo area)

Elementi di riferimento:

- superficie di intervento 1 ettaro
- indice di utilizzazione 0,6 mq/mq
- incidenza strade 0,30 mq/mq
- 1 utente = 14 mq. superficie lorda di pavimento

Opere	Quantità riferita ad 1 ettaro	Costo unitario o L./ml	Costo per utente	L./ha in milioni	L./mq di superficie lorda di pavimento
Strade	mq 3.000	14.400	100.950	43,2	7.200
Rete fognante	ml 300	57.000	39.950	17,1	2.850
Depurazione e smaltimento	—	—	32.000	13,7	2.280
Rete idrica	—	—	62.000	26,5	4.420
Pubblica illuminazione	ml 300	38.000	26.300	11,4	1.900
Verde elementare	mq/utente 3	10.000	30.000	12,8	2.130
Totale					20.780
			Incremento 50% per oneri indotti (arrotondato)		<u>10.220</u>
			Lire al mq di superficie lorda di pavimento		<u>L. 31.000</u>

TABELLA A-9 - ATTIVITA' DIREZIONALI E COMMERCIALI

DETERMINAZIONE DEI COSTI BASE REGIONALI PER SPESE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
(incluso costo area)

Opere	Standard	Costo unitario al mq	Costo al mq di superficie lorda di pavimento
Parcheggi	1,00 mq/mq	12.000	12.000
Totale			12.000
	Incremento 20% per oneri indotti (arrotondato)		2.500
	Lire per mq di superficie lorda di pavimento		L. 14.500

TABELLA B-1

CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI PER L'APPLICAZIONE DEI COEFFICIENTI DI ADEGUAMENTO
DEI COSTI BASE REGIONALI PER EDIFICI DESTINATI ALLA RESIDENZA

Classe 1 - Comune compreso in fascia centrale e ad alta intensità di sviluppo.

Classe 2 - Comune compreso in fascia agricola o montana e ad alta intensità di sviluppo.

Classe 3 - Comune compreso in fascia centrale ed a bassa intensità di sviluppo.

Classe 4 - Comune compreso in fascia agricola o montana e a bassa intensità di sviluppo.

classe		classe		classe	
Comprendorio n. 1		12) Caspoggio	4	47) Rogolo	4
		13) Castello dell'Acqua	4	48) Sernio	4
VALCHIAVENNA		14) Castione Andevenno	4	49) Sondalo	2
		15) Cedrasco	4	50) Sondrio	2
1) Campodolcino	4	16) Cercino	4	51) Spriana	4
2) Chiavenna	2	17) Chiesa in Valmalenco	2	52) Talamona	4
3) Gordona	4	18) Chiuro	4	53) Tartano	4
4) Isolato	2	19) Cino	4	54) Teglio	4
5) Menarola	4	20) Civo	4	55) Tirano	4
6) Mese	4	21) Colorina	4	56) Torre Santa Maria	4
7) Novate Mezzola	4	22) Cosio Valtellino	2	57) Tovo di Sant'Agata	4
8) Piuro	4	23) Dazio	4	58) Traona	4
9) Prata Camportaccio	4	24) Delebio	4	59) Tresivio	4
10) Samolaco	4	25) Dubino	4	60) Valdidentro	4
11) San Giacomo Filippo	4	26) Faedo Valtellino	4	61) Valdisotto	4
12) Verceia	4	27) Forcola	4	62) Valfurva	4
13) Villa di Chiavenna	4	28) Fusine	4	63) Valmasino	4
		29) Gerola Alta	4	64) Vervio	4
		30) Grosio	4	65) Villa di Tirano	4
		31) Grosotto	4		
Comprendorio n. 2		32) Lanzada	4		
		33) Livigno	2		
SONDRIO e VALTELLINA		34) Lovero	4	Comprendorio n. 3	
		35) Mantello	4		
1) Albaredo	4	36) Mazzo Valtellino	4	VALLE CAMONICA	
2) Albesaggia	4	37) Mello	4		
3) Andalo Valtellino	4	38) Montagna Valtellina	4	1) Angolo Terme	4
4) Aprica	2	39) Morbegno	2	2) Artogne	4
5) Ardenno	4	40) Pedesina	4	3) Darfo Boario Terme	2
6) Bema	4	41) Piantedo	4	4) Berzo Inferiore	4
7) Berbenno di Valtellina	4	42) Piateda	4	5) Bienno	4
8) Bianzone	4	43) Poggioridenti	4	6) Borso	4
9) Bormio	2	44) Ponte in Valtellina	4	7) Braone	4
10) Buglio in Monte	4	45) Postalesio	4	8) Breno	4
11) Caiolo	4	46) Rasura	4	9) Capo di Ponte	4

classe		classe		classe	
10) Cedegolo	4	32) Rovetta	2	11) Bulciago	1
11) Cerveno	4	33) Selvino	2	12) Calco	3
12) Ceto	4	34) Schilpario	4	13) Calolziocorte	1
13) Cevo	4	35) Songavazzo	2	14) Carenno	4
14) Cimbergo	4	36) Valbondione	4	15) Casargo	4
15) Civate Camuno	4	37) Valgoglio	4	16) Casatenovo	1
16) Corteno Golgi	4	38) Vertova	4	17) Cassago Brianza	3
17) Edolo	4	39) Villa d'Ogna	4	18) Cassina Valsassina	4
18) Esine	4	40) Vilminore di Scalve	4	19) Castello di Brianza	3
19) Gianico	4			20) Cernusco Lombardone	3
20) Berzo Demo	4			21) Cesana Brianza	3
21) Incudine	4			22) Civate	2
22) Losine	4	Comprensorio n. 5		23) Colico	2
23) Lozio	4			24) Colle Brianza	3
24) Malegno	4	VAL BREMBANA		25) Cortenova	4
25) Malonno	4			26) Costamasnaga	3
26) Monno	4	1) Algua	4	27) Crandola Valsassina	4
27) Niardo	4	2) Alverara	4	28) Cremella	3
28) Ono San Pietro	4	3) Biello	4	29) Cremeno	4
29) Ossimo	4	4) Bracca	4	30) Dervio	4
30) Paisco Loveno	4	5) Branzi	4	31) Dolzago	1
31) Paspardo	4	6) Brembilla	4	32) Dorio	4
32) Piancamuno	4	7) Camerata Cornello	4	33) Elio	3
33) Piancogno	4	8) Carona	4	34) Erve	4
34) Ponte di Legno	4	9) Cassiglio	4	35) Esino Lario	4
35) Prestine	4	10) Cornalba	4	36) Galbiate	2
36) Saviore dell'Adamello	4	11) Costa di Serina	4	37) Garbagnate Monastero	3
37) Sellero	4	12) Cusio	4	38) Garlate	1
38) Sonico	4	13) Dossena	4	39) Imbersago	3
39) Temù	4	14) Foppolo	2	40) Introbio	4
40) Vezza d'Oglio	4	15) Gerosa	4	41) Introzzo	4
41) Vione	4	16) Isola di Fondra	2	42) Lecco	1
		17) Lenna	4	43) Lierna	4
		18) Mezzoldo	4	44) Lomagna	1
		19) Moio de' Calvi	4	45) Malgrate	2
Comprensorio n. 4		20) Olmo al Brembo	4	46) Mandello Lario	2
VALLE SERIANA		21) Oltre il Colle	4	47) Margno	4
VALLE DI SCALVE		22) Ornica	4	48) Merate	1
		23) Piazza Brembana	4	49) Missaglia	3
1) Albino	2	24) Piazzatorre	2	50) Moggio	4
2) Alzano Lombardo	2	25) Piazzolo	4	51) Molteno	3
3) Ardesio	4	26) Roncobello	2	52) Monte Marenzo	2
4) Aviatico	4	27) San Giovanni Bianco	4	53) Montevecchia	3
5) Azzone	4	28) San Pellegrino Terme	2	54) Monticello Brianza	3
6) Casnigo	4	29) Santa Brigida	4	55) Monterone	4
7) Castione	4	30) Sedrina	4	56) Nibionno	3
della Presolana	2	31) Serina	2	57) Oggiono	1
8) Cazzano Sant'Andrea	4	32) Taleggio	4	58) Olgiate Molgora	3
9) Cene	4	33) Ubiale Clanezzo	4	59) Olginate	1
10) Cerete	4	34) Valleve	4	60) Oliveto Lario	3
11) Clusone	2	35) Valnegra	4	61) Osnago	3
12) Colere	4	36) Valtorta	4	62) Paderno d'Adda	3
13) Colzate	4	37) Veduggio	4	63) Pagnona	4
14) Fino del Monte	4	38) Zogno	2	64) Parlasco	4
15) Fiorano al Serio	4			65) Pasturo	4
16) Gandellino	4			66) Perego	3
17) Gandino	4			67) Perledo	4
18) Gazzaniga	4	Comprensorio n. 6		68) Pescate	1
19) Gorno	4			69) Premana	4
20) Gromo	2	LECCO		70) Primaluna	4
21) Leffe	2			71) Rogeno	3
22) Nembro	2	1) Abbadia Lariana	4	72) Robbiate	3
23) Oltrassenda Alta	4	2) Airuno	1	73) Rovagnate	3
24) Oneta	4	3) Annone di Brianza	3	74) Santa Maria Hoè	3
25) Onore	4	4) Ballabio	4	75) Sirone	3
26) Parre	4	5) Barzago	3	76) Sirtori	1
27) Peja	4	6) Barzanò	3	77) Sueglio	4
28) Piario	2	7) Barzio	4	78) Suello	3
29) Pontenossa	4	8) Bellano	4	79) Taceno	4
30) Pradalunga	4	9) Bosisio Parini	3	80) Torre de' Busi	4
31) Premolo	4	10) Brivio	3	81) Tremenico	4
				82) Valgrehentino	3

comune	classe	comune	classe	comune	classe
83) Valmadrera	2	12) Beregazzo con Figliaro	3	84) Rezzago	4
84) Varenna	4	13) Binago	3	85) Rodero	3
85) Vendrogno	4	14) Bizzarrone	3	86) Ronago	3
86) Vercurago	1	15) Blessagno	4	87) Sala Comacina	4
87) Verderio Inferiore	3	16) Blevio	4	88) San Fedele Intelvi	4
88) Verderio Superiore	3	17) Brienno	4	89) San Fermo della Battaglia	1
89) Vestreno	4	18) Brunate	4	90) Schignano	4
90) Viganò	3	19) Bulgaro Grasso	3	91) Senna Comasco	1
		20) Cadorago	1	92) Solbiate	3
		21) Caglio	4	93) Sormano	4
		22) Cagno	3	94) Tavernerio	2
Comprendorio n. 7		23) Campione d'Italia	2	95) Torno	4
		24) Canzo	4	96) Tremezzo	4
ALTO LARIO		25) Capiago Intimiano	1	97) Uggiate Trev.	3
ALPI LEPONTINE		26) Carate Urio	4	98) Valbrona	4
1) Bene Lario	4	27) Casasco d'Intelvi	4	99) Valmorea	3
2) Carlazzo	4	28) Caslino d'Erba	4	100) Veleso	4
3) Cavargna	4	29) Casnate con Bernate	3	101) Veniano	3
4) Consiglio di Rumo	4	30) Cassina Rizzardi	3	102) Vertemate con Minoprio	3
5) Corrido	4	31) Castelmarte	4	103) Villa Guardia	1
6) Crema	4	32) Castelnuovo B.	3	104) Zelbio	4
7) Cusino	4	33) Castiglione d'Intelvi	4		
8) Domaso	4	34) Cavallasca	1	Comprendorio n. 9	
9) Dongo	4	35) Cerano d'Intelvi	4		
10) Dosso del Liro	4	36) Cernobbio	1	VARESE - VERBANO	
11) Garzeno	4	37) Civenna	4	1) Agra	4
12) Gera Lario	4	38) Claino con Osteno	4	2) Angera	1
13) Germasino	4	39) Colonno	4	3) Arcisate	2
14) Grandola ed Uniti	4	40) Como	1	4) Azzate	3
15) Gravedona	4	41) Dizzasco	4	5) Azzio	4
16) Griante	4	42) Drezzo	3	6) Barasso	4
17) Livo	4	43) Erba	2	7) Bardello	1
18) Menaggio	4	44) Eupilio	4	8) Bedero Valcuvia	4
19) Montemezzo	4	45) Faggeto Lario	4	9) Besano	2
20) Musso	4	46) Faloppio	1	10) Besozzo	1
21) Peglio	4	47) Fino Mornasco	1	11) Biandronno	1
22) Pianello del Lario	4	48) Gironico	3	12) Bisuschio	2
23) Plesio	4	49) Grandate	1	13) Bodio Lomnago	3
24) Porlezza	2	50) Guanzate	3	14) Brebbia	1
25) San Bartolomeo Val Cavargna	4	51) Laglio	4	15) Bregano	3
26) San Nazzaro Val Cavargna	4	52) Laino	4	16) Brenta	4
27) Sant'Abbondio	4	53) Lambrugo	3	17) Brezzo di Bedero	4
28) Santa Maria Rezzonico	4	54) Lanzo d'Intelvi	4	18) Brinzio	4
29) Sorico	4	55) Lasnigo	4	19) Brissago Valtravaglia	4
30) Stazzona	4	56) Lenno	4	20) Brunello	1
31) Trezzone	4	57) Lezzeno	4	21) Brusimpiano	4
32) Val Rezzo	4	58) Lipomo	1	22) Buguggiate	1
33) Valsolda	4	59) Longone al Segrino	4	23) Cadegliano Viconago	4
34) Vercana	4	60) Luisago	3	24) Cadrezzate	1
		61) Lurate Caccivio	1	25) Cantello	3
Comprendorio n. 8		62) Magreglio	4	26) Caravate	3
COMO		63) Maslianico	3	27) Caronno Varesino	1
1) Albavilla	2	64) Merone	3	28) Casale Litta	3
2) Albese con Cassano	4	65) Mezzegra	4	29) Casalzuigno	4
3) Albiolo	3	66) Moltrasio	4	30) Casciago	1
4) Alserio	3	67) Monguzzo	3	31) Cassano Valcuvia	4
5) Alzate Brianza	3	68) Montano Lucino	1	32) Castello Cabiaglio	4
6) Anzano del Parco	3	69) Montorfano	1	33) Castelseprio	3
7) Appiano Gentile	1	70) Nesso	4	34) Castelvecchiana	4
8) Argegno	4	71) Olgiate Comasco	1	35) Castiglione Olona	1
9) Asso	4	72) Oltrona di S. M.	3	36) Castronno	1
10) Barni	4	73) Orsenigo	3	37) Cazzago Brabbia	3
11) Bellagio	2	74) Ossuccio	4	38) Cittiglio	2
		75) Parè	3	39) Clivio	2
		76) Pello Intelvi	4	40) Cocquio Trevisago	2
		77) Pigra	4		
		78) Pognana Lario	4		
		79) Ponna	4		
		80) Ponte Lambro	4		
		81) Proserpio	4		
		82) Pusiano	4		
		83) Ramponio Verna	4		

	classe		classe		classe
41) Comabbio	3	107) Vergiate	1	Comprensorio n. 11	
42) Comerio	4	108) Viggiù	2	SARONNO - SEREGNO - CANTU'	
43) Cremonaga	4			1) Albiate	3
44) Crosio della Valle	3			2) Arosio	1
45) Cuasso al Monte	4			3) Barlassina	1
46) Cugliate Fabiasco	2	Comprensorio n. 10		4) Besana Brianza	1
47) Cunardo	4			5) Bregnano	3
48) Curiglia con Monteviasco	4	BUSTO ARSIZIO		6) Brenna	3
49) Cuveglio	4	LEGNANO - GALLARATE		7) Briosco	3
50) Cuvio	4	1) Albizzate	1	8) Cabiato	1
51) Daverio	1	2) Arconate	1	9) Cantù	1
52) Dumenza	4	3) Arluno	1	10) Carate Brianza	1
53) Duno	4	4) Arsago Seprio	3	11) Carbonate	1
54) Ferrera di Varese	4	5) Bernate Ticino	3	12) Carimate	1
55) Galliate Lombardo	3	6) Besnate	3	13) Caronno Pertusella	1
56) Gavirate	1	7) Boffalora Sopra Ticino	3	14) Carugo	1
57) Gazzada Schianno	3	8) Buscate	3	15) Cermentate	1
58) Gemonio	4	9) Busto Arsizio	1	16) Cirimido	3
59) Germignaga	4	10) Busto Garolfo	1	17) Cislago	1
60) Gornate Olona	3	11) Cairate	1	18) Cogliate	1
61) Grantola	4	12) Canegrate	1	19) Correzzana	1
62) Inarzo	3	13) Cardano al Campo	1	20) Cucciago	1
63) Induno Olona	2	14) Carnago	1	21) Fenegrò	3
64) Ispra	1	15) Casorate Sem.	3	22) Figino Serezza	1
65) Lavena Ponte Tresa	2	16) Casorezzo	3	23) Gerenzano	1
66) Laveno Mombello	1	17) Cassano Magn.	1	24) Giussano	1
67) Leggiuno	3	18) Castano Primo	1	25) Inverigo	1
68) Lonate Ceppino	1	19) Castellanza	1	26) Lazzate	1
69) Lozza	3	20) Cavarina con Premezzo	1	27) Lentate sul Seveso	1
70) Luino	2	21) Cerro Maggiore	1	28) Limido Comasco	3
71) Luvinata	2	22) Corbetta	1	29) Locate Varesino	3
72) Maccagno	4	23) Cuggiono	1	30) Lomazzo	1
73) Malgesso	3	24) Dairago	3	31) Lurago d'Erba	3
74) Malnate	1	25) Fagnano Olona	1	32) Lurago Marinone	3
75) Marchirolo	2	26) Ferno	1	33) Mariano Comense	1
76) Marzio	4	27) Gallarate	1	34) Meda	1
77) Masciago Primo	4	28) Golasecca	3	35) Lisinto	3
78) Mercallo	1	29) Gorla Maggiore	3	36) Mozzate	3
79) Mesenzana	4	30) Gorla Minore	1	37) Novedrate	3
80) Montegrino Valtravaglia	4	31) Inveruno	1	38) Origgio	1
81) Monvalle	3	32) Jerago con Orago	1	39) Renate	1
82) Morazzone	1	33) Legnano	1	40) Rovellasca	1
83) Mornago	1	34) Lonate Pozzolo	1	41) Rovello Porro	3
84) Orino	4	35) Magenta	1	42) Saronno	1
85) Osmate Lentate	3	36) Magnago	3	43) Seregno	1
86) Pino sulla Sponda del Lago Magg.	4	37) Marcallo con Casone	3	44) Seveso	1
87) Porto Ceresio	2	38) Marnate	1	45) Triuggio	1
88) Porto Valtravaglia	4	39) Mesero	1	46) Turate	1
89) Rancio Valcuvia	4	40) Nerviano	1	47) Uboldo	1
90) Ranco	3	41) Nosate	3	48) Veduggio con Colzano	1
91) Saltrio	2	42) Oggiona con S. Stefano	1	49) Verano Brianza	1
92) Sangiano	3	43) Olgiate Olona	1		
93) Sesto Calende	1	44) Ossonova	3	Comprensorio n. 12	
94) Sumirago	1	45) Parabiago	1	ADDA - TREVIGLIO	
95) Taino	3	46) Rescaldina	1	1) Antegnate	3
96) Ternate	1	47) Robecchetto con Induno	1	2) Arcene	3
97) Tradate	1	48) Robecco sul Naviglio	3	3) Arzago d'Adda	3
98) Travedona Monate	1	49) Samarate	1	4) Barbata	3
99) Tronzano Lago Maggiore	4	50) San Giorgio su Legnano	1	5) Bariano	1
100) Valganna	4	51) Santo Stefano Ticino	3	6) Boltiere	3
101) Varano Borghi	3	52) San Vittore Olona	1	7) Brignano Gera d'Adda	3
102) Varese	1	53) Solbiate Olona	3	8) Calcio	3
103) Vedano Olona	1	54) Solbiate Arno	1	9) Calvenzano	3
104) Veddasca	4	55) Somma Lombardo	1	10) Canonica d'Adda	3
105) Venegono Inferiore	1	56) Turbigo	1	11) Caravaggio	1
106) Venegono Superiore	1	57) Vanzaghella	3		
		58) Villa Cortese	3		
		59) Vittuone	1		
		60) Vizzola Ticino	3		

	classe		classe		classe
12) Casirate d'Adda	3	33) Filago	3	20) Gorlago	3
13) Castel Rozzone	3	34) Fuipiano Valle Imagna	2	21) Grone	4
14) Ciserano	1	35) Gorle	1	22) Iseo	1
15) Civate al Piano	1	36) Grassobbio	1	23) Lovere	2
16) Cologno al Serio	1	37) Lallio	1	24) Luzzana	4
17) Cortenuova	3	38) Levate	3	25) Marone	2
18) Covo	3	39) Locatello	4	26) Monasterolo del Castello	2
19) Fara Gera d'Adda	3	40) Madone	1	27) Monte Isola	2
20) Fara Olivana con Sola	3	41) Mapello	1	28) Monticelli Brusato	3
21) Fontanella	3	42) Medolago	3	29) Ome	3
22) Fornovo S. Giovanni	3	43) Montello	3	30) Paratico	1
23) Ghisalba	3	44) Mozzo	1	31) Parzanica	2
24) Isso	3	45) Orio al Serio	1	32) Pianico	4
25) Lurano	1	46) Osio Sopra	3	33) Pisogne	2
26) Martinengo	1	47) Paladina	3	34) Predore	2
27) Misano Gera d'Adda	3	48) Palazzago	4	35) Provaglio d'Iseo	3
28) Morengo	3	49) Pedrengo	1	36) Ranzanico	4
29) Mozzanica	3	50) Ponteranica	1	37) Riva di Solto	4
30) Osio Sotto	1	51) Ponte San Pietro	1	38) Rogno	4
31) Pagazzano	3	52) Pontida	3	39) Sale Marasino	4
32) Pognano	3	53) Presezzo	3	40) San Paolo d'Argon	1
33) Pontirolo Nuovo	3	54) Ranica	1	41) Sarnico	2
34) Pumenengo	3	55) Roncola	2	42) Solto Collina	4
35) Romano di Lombardia	1	56) Rota d'Imagna	2	43) Sovere	2
36) Spirano	3	57) Sant'Omobono Imagna	4	44) Spinone al Lago	4
37) Torre Pallavicina	3	58) Scanzorosciate	1	45) Sulzano	4
38) Treviglio	1	59) Seriate	1	46) Tavernola Bergamasca	4
39) Verdellino	1	60) Solza	3	47) Trescore Balneario	1
40) Verdello	1	61) Sorisole	1	48) Viadanica	4
		62) Sotto il Monte Giovanni XXIII	3	49) Viganò San Martino	4
		63) Stezzano	1	50) Vigolo	4
		64) Stozza	4	51) Villongo	2
Comprensorio n. 13		65) Suisio	3	52) Zandobbio	3
BERGAMO		66) Terno d'Isola	3	53) Zone	4
1) Albano Sant'Alessandro	1	67) Torre Boldone	1		
2) Almè	1	68) Torre de' Roveri	3	Comprensorio n. 15	
3) Almenno San Bartolomeo	1	69) Treviolo	1	PALAZZOLO - CHIARI	
4) Almenno San Salvatore	1	70) Urgnano	1	1) Adro	3
5) Ambivere	1	71) Valbrembo	1	2) Bolgare	1
6) Azzano San Paolo	1	72) Valsecca	4	3) Calcinate	3
7) Bagnatica	3	73) Villa d'Adda	3	4) Capriolo	1
8) Barzana	1	74) Villa d'Almè	1	5) Castelvati	1
9) Bedulita	4	75) Villa di Serio	3	6) Castelli Calepio	1
10) Berbenno	4	76) Zanica	3	7) Castrezzato	3
11) Bergamo	1			8) Cazzago San Martino	1
12) Bonate Sopra	3	Comprensorio n. 14		9) Chiari	1
13) Bonate Sotto	1	LAGO D'ISEO		10) Chiudino	3
14) Bottanuco	3	1) Andrara San Martino	4	11) Coccaglio	1
15) Brembate	1	2) Andrara San Rocco	4	12) Cologne	3
16) Brembate Sopra	1	3) Berzo San Fermo	4	13) Comezzano Cizzago	3
17) Brumano	4	4) Bianzano	2	14) Cortefranca	3
18) Brusaporto	3	5) Borgo di Terzo	4	15) Erbusco	3
19) Calusco d'Adda	1	6) Bossico	4	16) Grumello del Monte	1
20) Capizzone	4	7) Carobbio degli Angeli	3	17) Mornico al Serio	3
21) Capriate San Gervasio	1	8) Casazza	4	18) Paderno Franciacorta	3
22) Caprino Bergamasco	4	9) Castro	2	19) Palazzolo sull'Oglio	1
23) Carvico	1	10) Cenate Sopra	4	20) Passirano	3
24) Cavernago	3	11) Cenate Sotto	3	21) Palosco	3
25) Chignolo d'Isola	3	12) Costa Volpino	2	22) Pontoglio	1
26) Cisano Bergamasco	1	13) Credaro	3	23) Roccafranca	3
27) Comun Nuovo	3	14) Endine Gaiano	2	24) Rovato	1
28) Corna Imagna	2	15) Entratico	4	25) Rudiano	3
29) Costa Valle Imagna	4	16) Fonteno	4	26) Trezzano	3
30) Costa di Mezzate	3	17) Foresto Sparso	4	27) Telgate	1
31) Curno	1	18) Gandosso	3	28) Urigo d'Oglio	3
32) Dalmine	1	19) Gaverina Terme	4		

classe		classe		classe	
Comprendorio n. 16		17) Provaglio Val Sabbia	4	23) Offlaga	4
BRESCIA - VALTROMPIA		18) Roè Volciano	3	24) Orzinuovi	2
1) Azzano Mella	3	19) Sabbio Chiese	4	25) Orzivecchi	4
2) Bagnolo Mella	1	20) Serle	4	26) Pavone del Mella	4
3) Berlingo	3	21) Treviso Bresciano	4	27) Pompiano	4
4) Borgosatollo	1	22) Vallio Terme	4	28) Pontevico	4
5) Botticino	1	23) Vestone	4	29) Pralboino	4
6) Bovegno	4	24) Villanuova sul Clisi	1	30) Quinzano d'Oglio	4
7) Bovezzo	2	25) Vobarno	4	31) Remedello	4
8) Brescia	1			32) S. Gervasio Bresciano	4
9) Brione	4	Comprendorio n. 18		33) S. Paolo	4
10) Caino	4			34) Seniga	4
11) Capriano al Colle	3	GARDA		35) Verolanuova	2
12) Castegnato	3	1) Bedizzole	1	36) Verolavecchia	4
13) Castelmella	3	2) Calcinato	1	37) Villachiera	4
14) Castenedolo	1	3) Calvanese		38) Visano	4
15) Cellatica	3	della Riviera	3	Comprendorio n. 20	
16) Collebeato	1	4) Desenzano del Garda	1	CREMA	
17) Collio	4	5) Gardone Riviera	4	1) Agnadello	4
18) Concesio	1	6) Gargnano	4	2) Bagnolo Cremasco	2
19) Flero	3	7) Limone sul Garda	4	3) Camisano	4
20) Gardone Valtrompia	2	8) Lonato	1	4) Campagnola Crem.	4
21) Gussago	1	9) Magasa	4	5) Copergnanica	4
22) Irma	4	10) Manerba del Garda	1	6) Copralba	4
23) Lodrino	4	11) Moniga Garda	1	7) Casale Crem. Vidolasco	4
24) Lograto	3	12) Monzambano	3	8) Casaleto Ceredano	4
25) Lumezzane	2	13) Muscoline	3	9) Casaleto di Sopra	4
26) Maclodio	3	14) Pedenghe sul Garda	1	10) Casaleto Vaprio	4
27) Macheno	4	15) Polpenazze del Garda	3	11) Castel Gabbiano	4
28) Marmetino	4	16) Ponti sul Mincio	3	12) Chieve	4
29) Mazzano	1	17) Pozzolenigo	3	13) Credera Rubbiano	4
30) Montirone	3	18) Prevalle	3	14) Crema	2
31) Nave	2	19) Puegnago sul Garda	3	15) Cremosano	4
32) Nuvolera	3	20) San Felice Benaco	3	16) Dovera	4
33) Nuvolento	1	21) Salò	1	17) Izano	4
34) Ospitaletto	1	22) Sirmione	1	18) Madignano	4
35) Pezzate	4	23) Soiano del Lago	3	19) Monte Cremasco	2
36) Polaveno	4	24) Tignale	4	20) Montodine	4
37) Poncarale	3	25) Toscolano Maderno	2	21) Moscazzano	4
38) Rezzato	1	26) Tremosine	4	22) Offanengo	2
39) Roncadelle	1	27) Valvestino	4	23) Palazzo Pignano	4
40) Rodengo Saiano	3			24) Pandino	2
41) San Zeno Naviglio	3	Comprendorio n. 19		25) Pianengo	4
42) Sarezzo	2	PIANURA BRESCIANA		26) Pieranica	4
43) Tavernole sul Mella	4	1) Acquafredda	4	27) Quintano	4
44) Travagliato	1	2) Alfianello	4	28) Ricengo	4
45) Torbole Casaglia	3	3) Barbariga	4	29) Ripalta Arpina	4
46) Villa Carcina	2	4) Bassano Bresciano	4	30) Ripalta Cremasco	4
Comprendorio n. 17		5) Borgo S. Giacomo	4	31) Ripalta Guerina	4
VALLE SABBIA		6) Brandico	4	32) Rivolta d'Adda	2
1) Agnosine	4	7) Calvisano	4	33) Romanengo	4
2) Anfo	4	8) Carpenedolo	2	34) Salvirola	4
3) Bagolino	4	9) Cigole	4	35) Sergnano	4
4) Barghe	4	10) Corzano	4	36) Spino d'Adda	2
5) Bione	4	11) Dello	4	37) Ticengo	4
6) Capovalle	4	12) Fiesse	4	38) Torlino Vimercati	4
7) Casto	4	13) Gambara	4	39) Trescore Cremasco	4
8) Gavardo	1	14) Ghedi	2	40) Vaiano Cremasco	4
6) Idro	4	15) Gottolengo	4	41) Vailate	4
10) Lavenone	4	16) Isorella	4		
11) Mura	4	17) Leno	2	Comprendorio n. 21	
12) Odolo	2	18) Longhena	4	MILANESE	
13) Paitone	4	19) Manerbio	2	1) Agrate Brianza	1
14) Pertica Alta	4	20) Mairano	4	2) Aicurzio	3
15) Pertica Bassa	4	21) Milzano	4		
16) Preseglie	4	22) Montichiari	2		

classe		classe		classe	
3) Arcore	1	75) Pieve Emanuele	1	31) Lomello	4
4) Arese	1	76) Pioltello	1	32) Mede	2
5) Assago	3	77) Pogliano Milanese	1	33) Mezzana Bigli	4
6) Bareggio	1	78) Pregnana Milanese	1	34) Morimondo	4
7) Basiglio	3	79) Rho	1	35) Mortara	2
8) Bellusco	1	80) Rodano	3	36) Motta Visconti	4
9) Bernareggio	1	81) Ronco Briantino	3	37) Nicorvo	4
10) Biassono	1	82) Rozzano	1	38) Olevano Lomellina	4
11) Binasco	1	83) San Donato Milanese	1	39) Ottobiano	4
12) Bollate	1	84) San Giuliano Milanese	1	40) Ozzero	4
13) Bovisio Masciago	1	85) Sedriano	1	41) Palestro	4
14) Bresso	1	86) Segrate	1	42) Parona	4
15) Brugherio	1	87) Senago	1	43) Pieve Albignola	4
16) Buccinasco	1	88) Sesto San Giovanni	1	44) Pieve del Cairo	4
17) Burago Molgora	3	89) Settala	1	45) Robbio Lomellina	2
18) Bussero	3	90) Settimo Milanese	1	46) Rosasco	4
19) Cambiagio	3	91) Solaro	1	47) Rosate	4
20) Caponago	3	92) Sovico	1	48) S. Angelo Lomellina	4
21) Camparada	3	93) Sulbiate	3	49) S. Giorgio Lomellina	4
22) Carnate	1	94) Trezzano sul Naviglio	1	50) Sannazzaro	
23) Carpiano	3	95) Tribiano	3	de' Burgondi	2
24) Carugate	1	96) Usmate Velate	1	51) Sartirana Lomellina	4
25) Casarile	1	97) Vanzago	1	52) Scaldasole	4
26) Cassina de' Pecchi	1	98) Varedo	1	53) Semiana	4
27) Cavenago Brianza	1	99) Veduggio al Lambro	1	54) Suardi	4
28) Ceriano Laghetto	1	100) Vernate	3	55) Torre Beretti	
29) Cernusco sul Naviglio	1	101) Vignate	1	e Castellaro	4
30) Cesano Boscone	1	102) Villasanta	1	56) Tromello	4
31) Cesano Maderno	1	103) Vimercate	1	57) Valeggio	4
32) Cesate	1	104) Vimodrone	1	58) Valle Lomellina	4
33) Cinisello Balsamo	1	105) Vizzolo Predabissi	3	59) Velezzo Lomellina	4
34) Cisliano	3	106) Zibido San Giacomo	3	60) Vermezzo	4
35) Cologno Monzese	1			61) Vigevano	2
36) Colturano	3			62) Villa Biscossi	4
37) Concorezzo	1			63) Zelo Surrigone	4
38) Cormano	1			64) Zeme	4
39) Cornaredo	1	Comprendorio n. 22			
40) Corsico	1	LOMELLINA		Comprendorio n. 23	
41) Cusago	3	ABBIATEGRASSO		PAVIA	
42) Cusano Milanino	1	1) Abbiategrasso	2	1) Albuzzano	4
43) Desio	1	2) Alagna	4	2) Badia Pavese	4
44) Dresano	1	3) Albairate	4	3) Bascapè	4
45) Gaggiano	1	4) Albonese	4	4) Battuda	4
46) Garbagnate Milanese	1	5) Besate	4	5) Belgioioso	4
47) Gessate	1	6) Borgo San Siro	4	6) Bereguardo	4
48) Gorgonzola	1	7) Brema	4	7) Borgarello	4
49) Lacchiarella	1	8) Bubbiano	4	8) Bornasco	4
50) Lainate	1	9) Calvignasco	4	9) Carbonara al Ticino	4
51) Lesmo	1	10) Candia Lomellina	4	10) Cava Manara	4
52) Limbiate	1	11) Casorate Primo	2	11) Ceranova	4
53) Liscate	3	12) Cassinetta	4	12) Certosa di Pavia	4
54) Lissone	1	di Lugagnano	4	13) Chignolo Po	4
55) Locate Triulzi	1	13) Cassalnovato	4	14) Copiano	4
56) Macherio	1	14) Castello d'Agogna	4	15) Corteolona	4
57) Mediglia	1	15) Castel Noveto	4	16) Costa de' Nobili	4
58) Melegnano	1	16) Cerete Lomellina	4	17) Cura Carpignano	4
59) Melzo	1	17) Cergnato	4	18) Filighera	4
60) Mezzago	3	18) Cilavegna	4	19) Genzone	4
61) Milano	1	19) Confienza	4	20) Gerenzano	4
62) Monza	1	20) Cozzo	4	21) Giussago	4
63) Muggiò	1	21) Dorno	4	22) Gropello Cairoli	4
64) Nova Milanese	1	22) Ferrera Erbognone	4	23) Inverno e Monteleone	4
65) Novate Milanese	1	23) Frascarolo	4	24) Landriano	4
66) Noviglio	3	24) Galliavola	4	25) Lardirago	4
67) Opera	1	25) Gambarana	4	26) Linarolo	4
68) Ornago	3	26) Gambalò	4	27) Maghero	4
69) Paderno Dugnano	1	27) Garlasco	2	28) Marcignago	4
70) Pantigliate	1	28) Gravellona Lomellina	4		
71) Paullo	1	29) Gudo Visconti	4		
72) Pero	1	30) Longosco	4		
73) Peschiera Borromeo	1				
74) Pessano con Bornago	1				

classe		classe		classe	
29) Marzano	4	28) Cornale	4	11) Caselle Landi	4
30) Mezzana Rabattono	4	29) Corvino S. Quirico	4	12) Caselle Lurani	4
31) Miradolo Terme	4	30) Fortunago	4	13) Castel Nuovo	
32) Monticelli Pavone	4	31) Godiasco	4	Bocca d'Adda	4
33) Pavia	2	32) Golferenzo	4	14) Castiglione d'Adda	4
34) Pieve Porto Morone	4	33) Lirio	4	15) Castiraga Vidardo	2
35) Rognano	4	34) Lungavilla	4	16) Cavacurta	4
36) Roncaro	4	35) Menconico	4	17) Cavernago d'Adda	4
37) San Genesio ed Uniti	4	36) Mezzanico	4	18) Cerro al Lambro	4
38) San Martino		37) Montalto Pavese	4	19) Cervignano d'Adda	4
Siccomario	4	38) Montebello		20) Codogno	2
39) Santa Cristina		della Battaglia	4	21) Comazzo	4
e Bissone	4	39) Montecalvo Versiggia	4	22) Cornegliano Laudense	4
40) Sant'Alessio		40) Montescano	4	23) Corno Giovine	4
con Vialone	4	41) Montesegale	4	24) Cornovecchio	4
41) San Zenone al Po	4	32) Montù Beccaria	4	25) Corte Palasio	4
42) Siziano	4	43) Mornico Losana	4	26) Crespiatica	4
43) Sommo	4	44) Oliva Gesis	4	27) Fombio	4
44) Spessa	4	45) Pancarana	4	28) Galgagnano	4
45) Torre d'Arese	4	46) Pietra de' Giorgi	4	29) Graffignana	4
46) Torre de' Negri	4	47) Pinarolo Po	4	30) Guardamiglio	4
47) Torre d'Isola	4	48) Pizzale	4	31) Livraga	4
48) Torrevicchia Pia	4	49) Ponte Nizza	4	32) Lodi	2
49) Travacò Siccomario	4	50) Portalbera	4	33) Lodivecchio	2
50) Trivulzio	4	51) Rea	4	34) Maccastorna	4
51) Trovo	4	52) Redavalle	4	35) Mairago	4
52) Valle Salimbene	4	53) Retorbido	4	36) Maleo	4
53) Vellezzo Bellini	4	54) Rivanazzano	4	37) Marudo	4
54) Vidigulfo	4	55) Robecco Pavese	4	38) Massalengo	4
55) Villanova d'Ardenghi	4	56) Rocca de' Giorgi	4	39) Meleti	4
56) Villanterio	4	57) Rocca Susella	4	40) Merlino	4
57) Vistarino	4	58) Romagnese	4	41) Montanaso Lombardo	4
58) Zeccone	4	59) Rovescala	4	42) Mulazzano	4
59) Zerbo	4	60) Ruino	4	43) Orio Litta	4
60) Zerbolò	4	61) San Cipriano Po	4	44) Ospedaletto Lodigiano	4
61) Zinasco	4	62) Sandamiano al Colle	4	45) Ossago Lodigiano	4
		63) Santa Giulietta	4	46) Pieve Fissiraga	4
		64) Santa		47) Salerano sul Lambro	4
		Margherita Staffora	4	48) San Colombano	
		della Versa	4	al Lambro	4
Comprensorio n. 24		65) Santa Maria		49) San Fiorano	4
OLTREPO' PAVESE		66) Silvano Pietra	4	50) San Martino in Strada	4
1) Albaredo Arnaboldi	4	67) Stradella	2	51) San Rocco al Porto	4
2) Arena Po	4	68) Torrazza Coste	4	52) Sant'Angelo Lodigiano	2
3) Bagnaria	4	69) Torricella Verzate	4	53) Santo Stefano	
4) Barbianello	4	70) Val di Nizza	4	Lodigiano	4
5) Bastida de' Dossi	4	71) Valverde	4	54) San Zenone al Lambro	4
6) Bastida Pancarana	4	72) Varzi	4	55) Secugnago	4
7) Borgo Priolo	4	73) Verretto	4	56) Senna Lodigiana	4
8) Borgoratto Mormorolo	4	74) Verrua Po	4	57) Somaglia	4
9) Bosnasco	4	75) Voghera	2	58) Sordio	2
10) Brallo di Pregola	4	76) Volpara	4	59) Tavazzano	
11) Bressana Bottarone	4	77) Zavattarello	4	con Villavesco	4
12) Broni	2	78) Zenevredo	4	60) Terranova	
13) Calvignano	4			dei Passerini	4
14) Campospinoso	4	Comprensorio n. 25		61) Turano Lodigiano	4
15) Canevino	4	LODIGIANO		62) Valera Fratta	4
16) Canneto Pavese	4	1) Abbadia Cerreto	4	63) Villanova del Sillaro	4
17) Casanova Lonati	4	2) Bertonico	4	64) Zelo Buon Persico	4
18) Casatisma	4	3) Boffalora d'Adda	4		
19) Caeci Gerola	4	4) Borghetto Lodigiano	4	Comprensorio n. 26	
20) Castana	4	5) Borgo San Giovanni	4	SORESINA	
21) Casteggio	2	6) Brembio	4	1) Annicco	4
22) Castelletto		7) Camairago	4	2) Azzanello	4
di Branduzzo	4	8) Casaletto Lodigiano	4	3) Bordolano	4
23) Cecima	4	9) Casalmaiocco	4	4) Cappella Cantone	4
24) Cervesina	4	10) Casalpusterlengo	2	5) Casalbuttano ed Uniti	4
25) Cigognola	4			6) Casalromano	4
26) Codevilla	4				
27) Corana	4				

classe		classe		classe	
7) Castelleone	2	3) Canneto d'Oglio	4	9) Marmirolo	2
8) Castelvisconti	4	4) Casalmoro	4	10) Porto Mantovano	2
9) Crotta d'Adda	4	5) Casaloldo	4	11) Rodigo	4
10) Crumignano Nav.	4	6) Casalromano	4	12) Ronco Ferraro	4
11) Fiesco	4	7) Castelgoffredo	2	13) Roverbella	4
12) Formigara	4	8) Castiglione delle Stiviere	2	14) San Giorgio di Mantova	2
13) Genivolta	4	9) Cavriana	4	15) Villimpenta	4
14) Gombito	4	10) Ceresara	4	16) Virgilio	2
15) Grumello Cremonese ed Uniti	4	11) Gazzoldo degli Ippoliti	4		
16) Paderno Ponch.	4	12) Goito	2		
17) Pizzighettone	4	13) Guidizzolo	4		
18) S. Bassano	4	14) Mariana Mantov.	4		
19) Soncino	4	15) Medole	4		
20) Soresina	2	16) Piubega	4		
21) Trigolo	4	17) Redondesco	4		
		18) Solferino	4		
		19) Volta Mantovana	4		
Comprendorio n. 27				Comprendorio n. 31	
CREMONA		Comprendorio n. 29		OLTREPO' MANTOVANO	
1) Acquanegra Cremonese	4	VIADANA CASALMAGGIORE		1) Borgofranco sul Po	4
2) Bonemerse	4	1) Bozzolo	4	2) Carbonara di Po	4
3) Ca' d'Andrea	4	2) Calvatone	4	3) Felonica	4
4) Capella de' Picenardi	4	3) Casalmaggiore	4	4) Gonzaga	4
5) Castelverde	4	4) Casteldidone	4	5) Magnacavallo	4
6) Cella Dati	4	5) Commessaggio	4	6) Moglia	4
7) Cicognolo	4	6) Dosolo	4	7) Motteggiana	4
8) Cincia de' Botti	4	7) Drizzona	4	8) Ostiglia	4
9) Corte de' Cortesi con Cignone	4	8) Gazzuolo	4	9) Pegognaga	4
10) Corte de' Frati	4	9) Gussola	4	10) Pieve di Coriano	4
11) Cremona	2	10) Marcaria	4	11) Poggio Rusco	4
12) Derovere	4	11) Martignana Po	4	12) Quingentole	4
13) Gabbioneta Binanuova	4	12) Piadena	4	13) Quistello	4
14) Gandesco Pieve Delmona	4	13) Pomponesco	4	14) Revere	4
15) Gerre de' Caprioli	4	14) Rivarolo Mantovano	4	15) S. Benedetto Po	4
16) Grontardo	4	15) Rivarolo del Re	4	16) S. Giacomo delle Segnate	4
17) Isola Dovarese	4	16) Sabbioneta	4	17) S. Giovanni del Dosso	4
18) Malagnino	4	17) S. Giovanni in Croce	4	18) Schinevaglia	4
19) Motta Baluffi	4	18) S. Martino del Lago	4	19) Sermide	4
20) Olmeneta	4	19) S. Martino dell'Argine	4	20) Serravalle Po	4
21) Ostiano	4	20) Scandolara Ravara	4	21) Sustinente	4
22) Persico Dosimo	4	21) Solarolo Rain.	4	22) Suzzara	2
23) Pescarolo ed Uniti	4	22) Spineda	4	23) Villa Poma	4
24) Pessina Cremonese	4	23) Tornata	4		
25) Pieve d'Olmi	4	24) Torricella del Pizzo	4	Comprendorio n. 32	
26) Pieve San Giacomo	4	25) Viadana	2	ADDA MILANESE	
27) Pozzaglio ed Uniti	4	26) Voltido	4	1) Basiano	3
28) Robecco d'Oglio	4			2) Bellinzago Lombardo	3
29) San Daniele Po	4	Comprendorio n. 30		3) Busnago	3
30) Scandolara Ripa d'Oglio	4	MANTOVA		4) Cassano d'Adda	1
31) Sesto ed Uniti	4	1) Bagnolo San Vito	4	5) Cornate d'Adda	1
32) Sospiro	4	2) Bigarello	4	6) Grezzago	3
33) Spinadesco	4	3) Borgoforte	4	7) Inzago	1
34) Stagno Lombardo	4	4) Castelbelforte	4	8) Masate	3
35) Torre de' Picenardi	4	5) Castel d'Arjo	4	9) Pozzo d'Adda	3
36) Vescovato	4	6) Castellucchio	4	10) Pozzuolo Martesana	3
37) Volongo	4	7) Curtatone	2	11) Roncello	3
Comprendorio n. 28		8) Mantova	2	12) Trezzano Rosa	3
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE				13) Trezzo sull'Adda	1
1) Acquanegra sul Chiese	4			14) Trucazzano	3
2) Asola	4			15) Vaprio d'Adda	1

TABELLA B-2 - RESIDENZA

TABELLA DEI COEFFICIENTI PER L'ADEGUAMENTO DEI COSTI BASE REGIONALI

Ampiezza dei comuni	Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4	
	urb. I	urb. II	urb. I	urb. II	urb. I	urb. II	urb. I	urb. II
meno di 1.000 abit.	0,65	0,40	0,45	0,30	0,40	0,25	0,35	0,25
da 1.001 a 3.000 abit.	0,70	0,50	0,50	0,35	0,45	0,30	0,40	0,25
da 3.001 a 5.000 abit.	0,75	0,50	0,55	0,40	0,50	0,35	0,40	0,30
da 5.001 a 10.000 abit.	0,75	0,60	0,60	0,45	0,55	0,40	0,45	0,30
da 10.001 a 20.000 abit.	0,85	0,65	0,70	0,50	0,55	0,45	0,45	0,35
da 20.001 a 50.000 abit.	0,85	0,70	0,75	0,55	0,60	0,50	0,50	0,35
da 50.001 a 100.000 abit.	0,85	0,75	0,80	0,60				
da 100.001 a 500.000 abit.	0,85	0,80						
oltre 500.000 abit.	0,98	0,98						

NOTE:

(1) Se il comune stabilisce i costi effettivi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria deve verificare che tali costi non siano inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dei suddetti coefficienti ai costi base regionali diminuiti come al terzo comma dell'art. 3 della legge regionale « Norme di attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ».

(2) Se il comune delibera di assumere come propri i costi base regionali, i suddetti coefficienti si applicano agli stessi costi base con facoltà di variarli come al quarto comma dell'art. 3 della citata legge regionale.

(3) In assenza delle determinazioni di cui alle precedenti note, i suddetti coefficienti si applicano ai costi base regionali senza alcuna variazione (art. 14, primo comma della citata legge regionale).

TABELLA C-1 - RESIDENZA

PARAMETRI MINIMI D'INCIDENZA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE IN RELAZIONE ALLE ZONE ED AI TIPI DI INTERVENTO

Zone di cui al D.M 2 aprile 1968	Nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni convenzionate o no		Interventi di restauro, risanamento conservativo e ristruttur. non compresi tra quelli di cui all'art. 9, punto b, legge 10/77
	OO.UU.		
A	1°	0,5	0,3
	2°	0,9	0,2
B	1°	0,6	0,4
	2°	0,9	0,3
o entro il centro edif. art. 18/865 in mancanza di piano adottato	2°	0,9	0,3
C-E ed altre zone	1°	0,9	0,4
	2°	0,9	0,3
o fuori perimetri centro edif. art. 18/865 in mancanza di piano adottato	2°	0,9	0,3

Il concorso previsto dall'art. 9 b della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è definito dal comune applicando parametri inferiori al valore minimo fissato nella tabella per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione.

NOTE:

— I comuni possono variare i parametri della tabella soltanto in aumento.

— I coefficienti della tabella si applicano:

a) ai costi effettivi stabiliti dal comune;

b) ai costi base regionali assunti dal comune come costi propri adeguati ed eventualmente variati come a nota 2 della tab. B-2;

c) ai costi base regionali adeguati come a nota 3 della tab. B-2.

**TABELLA C-2 - INDUSTRIA ED ARTIGIANATO, INDUSTRIA ALBERGHIERA, ATTIVITA'
COMMERCIALI E DIREZIONALI**

PARAMETRI MINIMI D'INCIDENZA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

Ampiezza dei comuni	Industria e artigianato			Industria alberghiera		Att. commerc. e direzionali	
	urb. I	urb. II	smaltim. rifiuti	urb. I	urb. II	urb. I	urb. II
meno di 1.000 abit.	0,60	0,25	0,98	0,70	0,50	0,70	0,30
da 1.001 a 3.000 abit.	0,65	0,35	0,98	0,75	0,55	0,75	0,40
da 3.001 a 5.000 abit.	0,70	0,45	0,98	0,80	0,60	0,80	0,50
da 5.001 a 10.000 abit.	0,75	0,55	0,98	0,85	0,65	0,85	0,60
da 10.001 a 20.000 abit.	0,80	0,65	0,98	0,90	0,75	0,90	0,70
da 20.001 a 50.000 abit.	0,85	0,75	0,98	0,95	0,85	0,95	0,80
da 50.001 a 100.000 abit.	0,90	0,85	0,98	0,98	0,95	0,98	0,90
da 100.001 a 500.000 abit.	0,95	0,95	0,98	0,98	0,98	0,98	0,95
oltre 500.000 abit.	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98

Per gli interventi di **ristrutturazione e di risanamento** si applicano gli stessi parametri ridotti in misura non superiore al 50%.

Per i campeggi gli oneri vanno riferiti al numero degli utenti autorizzati, applicando i parametri per l'industria alberghiera ai costi base di urbanizzazione I e II per utente indicati nelle tabelle A-6 ed A-7 ridotti ad un quinto.

NOTE:

(1) I comuni possono variare i parametri della tabella soltanto in aumento.

(2) Se il comune stabilisce i costi effettivi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, deve verificare che tali costi non siano inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dei suddetti parametri ai costi base regionali diminuiti come al 3° comma dell'art. 3 della legge regionale « Norme di attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ».

(3) Se il comune delibera di assumere come propri i costi base regionali, i suddetti parametri si applicano agli stessi costi base con facoltà di variarli come al 4° comma dell'art. 3 della citata legge regionale.

(4) In assenza delle determinazioni di cui alle precedenti note, i suddetti parametri si applicano ai costi base regionali senza alcuna variazione (art. 14, 1° comma della citata legge regionale).

**TABELLA C-3 - OPERE DI INTERESSE GENERALE NON CONSIDERATE DAL PUNTO F DELL'ART. 9
LEGGE 28 GENNAIO 1977, N. 10****PARAMETRI MINIMI DI INCIDENZA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE**

Parcheggi coperti e silos autoveicoli	Gli oneri risultanti dall'applicazione della tabella C-2 per le attività commerciali e direzionali vanno moltiplicati per il parametro 4 e riferiti a posto macchina.
Attrezzature culturali sanitarie assistenziali	Gli oneri risultanti dall'applicazione della tabella C-2 per le attività commerciali e direzionali vanno moltiplicati per il parametro 0,2 e riferiti a mq di superficie lorda di pavimento.
Attrezzature sportive	Gli oneri risultanti dall'applicazione della tabella C-2 per le attività commerciali e direzionali vanno moltiplicati per il parametro 0,1 e riferiti, nel caso di impianti sportivi coperti, al mq. della superficie coperta e, nel caso di impianti scoperti, al mq della superficie lorda di pavimento dei servizi annessi.
Attrezzature per lo spettacolo	Gli oneri risultanti dall'applicazione della tabella C-2 per le attività commerciali e direzionali vanno moltiplicati per il parametro 0,3 e riferiti al mq di superficie lorda di pavimento.

NOTE:

- (1) I comuni possono variare i parametri della tabella soltanto in aumento.
- (2) Se il comune stabilisce i costi effettivi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, deve verificare che tali costi non siano inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dei suddetti parametri ai costi base regionali diminuiti come al 3° comma dell'art. 3 della legge regionale « Norme di attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ».
- (3) Se il comune delibera di assumere come propri i costi base regionali, i suddetti parametri si applicano agli stessi costi base con facoltà di variarli come al 4° comma dell'art. 3 della citata legge regionale.
- (4) In assenza delle determinazioni di cui alle precedenti note, i suddetti parametri si applicano ai costi base regionali senza alcuna variazione (art. 14, 1° comma della citata legge regionale).

DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI CONTRIBUTI AFFERENTE ALLE CONCESSIONI EDILIZIE IN RELAZIONE AL COSTO DI COSTRUZIONE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 28 GENNAIO 1977, N. 10 - (Deliberazione del consiglio regionale del 28 luglio 1977 - n. II/556 - B.U.R.L. n. 45 del 9 novembre 1977).

Il consiglio regionale della Lombardia

Premesso:

— che la legge 28 gennaio 1977, n. 10 ha stabilito che la concessione edilizia comporta la corrispondenza di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione;

— che con decreto 10 maggio 1977 il ministero per i lavori pubblici ha determinato il costo di costruzione dei nuovi edifici ai sensi del primo comma dell'art. 6 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10;

— che ai sensi del terzo comma dello stesso articolo 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 la regione deve determinare la quota nella misura compresa fra il 5% e il 20% del costo di costruzione;

ritenuto che per la determinazione di tali quote si debba aver riguardo ai seguenti elementi:

— caratteristiche delle costruzioni, individuate nelle categorie degli interventi di nuova costruzione e di quelli di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione ed ampliamento al di fuori dei casi di cui all'art. 9 della legge n. 10;

— tipologie delle costruzioni, individuate in particolari raggruppamenti delle classi fissate dall'art. 8 del D.M. 10 maggio 1977;

— localizzazione delle classi di edifici in relazione a categorie di comuni ripartiti secondo che abbiano popolazione superiore o inferiore ai 50 mila abitanti alla data dell'ultimo censimento;

ritenuto altresì di considerare una categoria costituita da edifici unifamiliari con caratteristiche tipologiche di livello modesto e i cui aventi titolo risiedono nel comune;

Delibera:

di determinare nelle percentuali di cui alla tabella allegata le quote del costo di costruzione da assumere nei comuni della Lombardia come parte del contributo per il rilascio delle concessioni edilizie per le quali venga presentata istanza a norma della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

PERCENTUALE DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO AFFERENTE ALLA CONCESSIONE EDILIZIA
(Artt. 3 e 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10)

Classi tipologiche ex art. 8 D.M. 10 maggio 1977	Comuni con più di 50.000 ab.		Comuni con meno di 50.000 ab.	
	Nuove costruzioni	Edifici esistenti ⁽¹⁾	Nuove costruzioni	Edifici esistenti ⁽¹⁾
Case unifamiliari per residenti nel comune di classe I, II, III	5	5	5	5
Classi I, II, III	10	8	8	6
Classi IV, V, VI, VII, VIII	12	10	10	8
Classi IX, X, XI	20	15	15	10

⁽¹⁾ Interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e ampliamento al di fuori dei casi di cui all'art. 9 della legge n. 10.

NORME PER LA EDIFICABILITA' DEI SUOLI.

(Legge 28 gennaio 1977, n. 10 - Gazzetta ufficiale n. 27 del 29 gennaio 1977).

Art. 1

Trasformazione urbanistica del territorio e concessione di edificare

Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del sindaco, ai sensi della presente legge.

Art. 2

Piani di zona e demani comunali di aree

Per le aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e per quelle acquisite ai sensi degli articoli 27 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, resta fermo il regime previsto dalle norme della stessa legge n. 865.

Anche per tali aree è necessario il provvedimento del sindaco di cui all'articolo 1 della presente legge.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, già sostituito dall'articolo 29 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituito dal seguente:

« L'estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare per un decennio e non può essere inferiore al 40 per cento e superiore al 70 per cento di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato »

L'articolo 26 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è abrogato. Le aree già vincolate ai sensi di detto articolo sono assoggettate al regime previsto dall'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, salvo quanto previsto nell'undicesimo, nel sedicesimo e nel diciottesimo comma dello stesso articolo 35 per ciò che concerne i requisiti soggettivi.

Nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, secondo i dati risultanti dall'ultimo censimento, l'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, si applica fino alla data del 31 dicembre 1980

Art. 3

Contributo per il rilascio della concessione

La concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.

Art. 4

Caratteristiche della concessione

La concessione è data dal sindaco al proprietario dell'area o a chi abbia titolo per richiederla con le modalità, con la procedura e con gli effetti di cui all'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi e, nei comuni sprovvisti di detti strumenti, a norma dell'articolo 41-quinquies, primo e terzo comma, della legge medesima, nonché delle ulteriori norme regionali.

Per gli immobili di proprietà dello Stato la concessione è data a coloro che siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi dell'amministrazione, al godimento del bene.

Nell'atto di concessione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno; il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni e può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive; ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

La concessione è trasferibile ai successori o aventi causa. Essa non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza ai sensi della presente legge e le sanzioni previste dall'articolo 15 della stessa. Resta fermo inoltre il disposto di cui al penultimo comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

La regione stabilisce le forme e le modalità d'esercizio dei poteri sostitutivi nel caso di mancato rilascio della concessione nei termini di legge.

A decorrere dal 1° gennaio 1979, salva l'applicazione dell'articolo 4 della legge 1° giugno 1971, n. 291, nei comuni sprovvisti degli strumenti urbanistici generali e in mancanza di norme regionali e fino all'entrata in vigore di queste, la concessione deve osservare i seguenti limiti:

a) fuori del perimetro dei centri abitati definito ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'edificazione a scopo residenziale non può superare l'indice di metri cubi 0,03, per metro quadrato di area edificabile,

b) nell'ambito dei centri abitati definiti ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono consentite soltanto opere di restauro e di risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria o straordinaria, di consolidamento statico e di risanamento igienico,

c) le superfici coperte degli edifici o dei complessi produttivi non possono superare un decimo dell'area di proprietà.

Art. 5

Determinazione degli oneri di urbanizzazione

L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, previsti dall'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, modificato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché dalle leggi regionali, è stabilita, ai fini del precedente articolo 3, con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per classi di comuni in relazione:

a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;

b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;

c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;

d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali.

Fino all'approvazione delle tabelle di cui al precedente comma, i comuni continuano ad applicare le disposizioni adottate in attuazione della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione entro il termine stabilito nel primo comma e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale.

Art. 6

Determinazione del costo di costruzione

Il costo di costruzione di cui al precedente articolo 3 per i nuovi edifici è determinato annualmente, con decreto del ministro per i lavori pubblici, sulla base del costo dell'edilizia agevolata di cui all'articolo 8, terzo comma, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179.

Con lo stesso provvedimento sono identificate classi di edifici con caratteristiche tipologiche superiori a quelle considerate dalla citata legge per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento.

Il contributo afferente alla concessione comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 al 20 per cento, quota che viene determinata dalla regione in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione e ubicazione.

Nella prima applicazione della presente legge il decreto di cui al primo e secondo comma deve essere emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere la concessione.

Art. 7

Edilizia convenzionata

Per gli interventi di edilizia abitativa, ivi compresi quelli sugli edifici esistenti, il contributo di cui al precedente articolo 3 è ridotto alla sola quota di cui all'articolo 5 qualora il concessionario si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare i prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dal successivo articolo 8.

Nella convenzione può essere prevista la diretta esecuzione da parte dell'interessato delle opere di urbanizzazione, in luogo del pagamento della quota di cui al comma precedente; in tal caso debbono essere descritte le opere da eseguire e precisati i termini e le garanzie per l'esecuzione delle opere medesime.

Fino all'approvazione da parte della regione della convenzione-tipo, le convenzioni previste dal presente articolo sono stipulate in conformità ad uno schema di convenzione-tipo, deliberato dal consiglio comunale, contenente gli elementi di cui al successivo articolo 8.

Può tener luogo della convenzione un atto unilaterale d'obbligo con il quale il concessionario si impegna ad osservare le condizioni stabilite nella convenzione-tipo ed a corrispondere nel termine stabilito la quota relativa alle opere di urbanizzazione ovvero ad eseguire direttamente le opere stesse.

La convenzione o l'atto d'obbligo unilaterale sono trascritti nei registri immobiliari a cura del comune e a spese del concessionario.

Art. 8

Convenzione-tipo

Ai fini della concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa di cui al precedente articolo 7, la regione approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonché i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a:

a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;

b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, così come definito dal comma successivo, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;

c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;

d) la durata di validità della convenzione non superiore a 30 e non inferiore a 20 anni.

La regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione come definito ai sensi del precedente articolo 6.

Per un periodo di 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge il concessionario può chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia determinato in misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprietà avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della convenzione.

I prezzi di cessione ed i canoni del primo comma sono suscettibili di periodiche variazioni con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.

Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente.

Art. 9

Concessione gratuita

Il contributo di cui al precedente articolo 3 non è dovuto:

a) per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;

b) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento

della destinazione d'uso, quando il concessionario si impegna, mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale, a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione;

c) per gli interventi di manutenzione straordinaria, restando fermo che per la manutenzione ordinaria la concessione non è richiesta;

d) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20 per cento, di edifici unifamiliari;

e) per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle abitazioni, nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni;

f) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici,

g) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità.

Per le opere realizzate dai soggetti di cui al secondo comma dell'articolo 4 il contributo per la concessione — da determinarsi dal comune ai sensi del precedente articolo 5 — è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.

Restano ferme le norme di cui agli articoli 29 e 31, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni

Art. 10

Concessione relativa ad opere o impianti non destinati alla residenza

La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la regione definisce con i criteri di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 5, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva.

La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali o direzionali comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi del precedente articolo 5, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale.

Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché di quelle nelle zone agricole previste dal precedente articolo 9, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo per la concessione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento della intervenuta variazione.

Art. 11

Versamento del contributo afferente alla concessione.

La quota di contributo di cui al precedente articolo 5 è corrisposta al comune all'atto del rilascio della concessione. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il concessionario può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal comune.

La quota di contributo di cui al precedente articolo 6 è determinata all'atto del rilascio della concessione ed è corrisposta in corso d'opera con le modalità e le garanzie stabilite dal comune e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione delle opere.

Art. 12

Destinazione dei proventi delle concessioni

I proventi delle concessioni e delle sanzioni di cui agli articoli 15 e 18 sono versati in un conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune e sono destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, nonché all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali di cui al successivo articolo 13.

Art. 13

Programmi pluriennali di attuazione.

L'attuazione degli strumenti urbanistici generali avviene sulla base di programmi pluriennali di attuazione che delimitano le aree e le zone — incluse o meno in piani particolareggiati o in piani convenzionati di lotizzazione — nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.

Nella formulazione dei programmi deve essere osservata la proporzione tra aree destinate all'edilizia economica e popolare e aree riservate all'attività edilizia privata, stabilita ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, come modificato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

La regione stabilisce con propria legge, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contenuto ed il procedimento di formazione dei programmi pluriennali di attuazione, individuando i comuni esonerati, anche in relazione alla dimensione, all'andamento demografico ed alle caratteristiche geografiche, storiche ed ambientali — fatta comunque eccezione per quelli di particolare espansione industriale e turistica — dall'obbligo di dotarsi di tali programmi e prevede le forme e le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti.

Nei comuni obbligati ai sensi del terzo comma la concessione di cui all'articolo 1 della presente legge è data solo per le aree incluse nei programmi di attuazione e, al di fuori di esse, per le opere e gli interventi previsti dal precedente articolo 9, sempreché non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali.

Fino all'approvazione dei programmi di attuazione, al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, la concessione è data dai comuni obbligati soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esista l'impegno dei concessionari a realizzarle.

Qualora nei tempi indicati dai programmi di attuazione gli aventi titolo non presentino istanza di concessione singolarmente o riuniti in consorzio, il comune espropria le aree sulla base delle disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificata dalla presente legge.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai beni immobili di proprietà dello Stato.

La legge regionale prevede le modalità di utilizzazione delle aree espropriate

Nei comuni esonerati trova applicazione la norma di cui al primo comma del precedente articolo 4

Art. 14

Indennità di espropriazione

Al primo comma dell'articolo 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, la cifra « 30 per cento », è sostituita dalla cifra « 50 per cento ».

All'articolo 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'espropriante dispone il pagamento dell'indennità accettata entro sessanta giorni dal provvedimento di cui al terzo comma.

Per le espropriazioni in dipendenza di opere di competenza statale, l'amministrazione competente emette il provvedimento che dispone il pagamento entro sessanta giorni a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione a pagare di cui alla legge 3 aprile 1926, n. 686, e successive modificazioni

A decorrere alla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, sono dovuti gli interessi in misura pari a quella del tasso di sconto »

L'articolo 15 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituito dal seguente:

« Qualora l'indennità non sia accettata nel termine di cui al primo comma dell'articolo 12, il presidente della giunta regionale richiede la determinazione della indennità alla commissione competente per territorio di cui all'articolo 16. La commissione, entro trenta giorni dalla richiesta del presidente della giunta regionale, determina l'indennità sulla base del valore agricolo con riferimento alle colture effettivamente praticate sul fondo espropriato, anche in relazione all'esercizio della azienda agricola e la comunica all'espropriante

L'espropriante comunica le indennità ai proprietari degli immobili ai quali le stime si riferiscono mediante avvisi notificati nelle forme degli atti processuali civili; deposita la relazione della commissione nella segreteria del comune e rende noto al pubblico l'eseguito deposito nei modi previsti dal secondo comma dell'articolo 10 »

I primi quattro commi dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono sostituiti dai seguenti:

« Con provvedimento della regione è istituita, in ogni provincia, una commissione composta dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato, che la presiede, dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o da un suo delegato, dall'ingegnere capo del genio civile o da un suo delegato, dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della provincia o da un suo delegato, nonché da due esperti nominati

dalla regione in materia urbanistica ed edilizia e da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste scelti dalla regione stessa su terne proposte dalle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative.

La regione, ove particolari esigenze lo richiedano, può disporre la formazione di sottocommissioni, le quali opereranno nella medesima composizione della commissione di cui al primo comma. A tal fine la regione nomina gli ulteriori competenti.

La commissione di cui al primo comma ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. L'intendente di finanza provvede alla costituzione della segreteria della commissione ed all'assegnazione ad essa del personale necessario

La commissione determina ogni anno, entro il 31 gennaio, nell'ambito delle singole regioni agrarie delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.

L'indennità di espropriazione, per le aree esterne ai centri edificati di cui all'articolo 18, è commisurata al valore agricolo medio di cui al comma precedente corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare

Nelle aree comprese nei centri edificati l'indennità è commisurata al valore agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui ricade l'area da espropriare, coprono una superficie superiore al 5 per cento di quella coltivata della regione agraria stessa.

Tale valore è moltiplicato per un coefficiente:

da 2 a 5 se l'area ricade nel territorio di comuni fino a 100 mila abitanti,

da 4 a 10 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti

Per la determinazione dell'indennità relativa alle aree comprese nei centri edificati, la commissione di cui al primo comma è integrata dal sindaco o da un suo delegato ».

Il primo comma dell'articolo 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituito dal seguente:

« Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nell'ipotesi di cessione volontaria ai sensi dell'articolo 12, primo comma, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria, esclusa la maggiorazione prevista dal suddetto articolo ».

Al primo comma dell'articolo 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, le parole: « dell'ufficio tecnico erariale », sono sostituite dalle seguenti: « della commissione di cui all'articolo 16 ».

Al terzo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, le parole: « L'ufficio tecnico erariale provvede », sono sostituite dalle seguenti: « La commissione di cui all'articolo 16 provvede » e le parole: « un ventesimo dell'indennità », sono sostituite dalle seguenti: « un dodicesimo dell'indennità ».

All'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è aggiunto in fine il seguente comma:

« Il disposto del secondo comma del presente articolo deve intendersi applicabile anche alle occupazioni preordinate alla realizzazione delle opere e degli inter-

venti previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247 ».

Art. 15

Sanzioni amministrative

Il mancato versamento del contributo nei termini di cui al precedente articolo 11 comporta:

- a) la corresponsione degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei successivi trenta giorni;
- b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni;
- c) l'aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b).

La vigilanza sulle costruzioni è esercitata dal sindaco ai sensi dell'articolo 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Le opere eseguite in totale difformità o in assenza della concessione debbono essere demolite, a cura e spese del proprietario, entro il termine fissato dal sindaco con ordinanza. In mancanza, le predette opere sono gratuitamente acquisite, con l'area su cui insistono, al patrimonio indisponibile del comune che le utilizza a fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica.

L'acquisizione si effettua con ordinanza motivata del sindaco.

L'ordinanza è vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui giurisdizione ricade il comune interessato e costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari e per la immissione in possesso.

Contro l'ordinanza del sindaco può essere presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

Gli atti giuridici aventi per oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione sono nulli ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione.

Qualora l'opera eseguita in totale difformità o in assenza della concessione contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali ovvero non possa essere utilizzata per fini pubblici, viene demolita a spese del suo costruttore.

In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la riduzione in pristino, il sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'ufficio tecnico erariale. La valutazione dell'ufficio tecnico è notificata alla parte dal comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.

I contributi, le sanzioni e le spese di cui alla presente legge vengono riscossi con l'ingiunzione prevista dall'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che è emessa dal sindaco del comune interessato.

Le opere realizzate in parziale difformità dalla concessione debbono essere demolite a spese del concessionario. Nel caso in cui le opere difformi non possono essere rimosse senza pregiudizio della parte conforme, il sindaco applica una sanzione pari al doppio del valore della parte dell'opera realizzata in difformità dalla concessione.

Non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione della sanzione di cui al comma precedente nel caso di realizzazione di varianti, purché esse non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e non modifichino la sagoma, le superfici utili e la destinazione d'uso delle costruzioni per le quali è stata rilasciata la concessione. Le varianti dovranno comunque essere approvate prima del rilascio del certificato di abitabilità.

Le opere eseguite da terzi, in totale difformità dalla concessione o in assenza di essa, su ruoli di proprietà dello Stato e di enti territoriali, sono gratuitamente acquisite, rispettivamente, al demanio dello Stato e al patrimonio indisponibile degli enti stessi (salvo il potere di ordinarne la demolizione, da effettuarsi a cura e spese del costruttore entro sessanta giorni, qualora l'opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali. In caso di mancata esecuzione dell'ordine, alla demolizione provvede il comune, con recupero delle spese ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Qualora le opere siano solo parzialmente difformi dalla concessione si applica il disposto dell'undicesimo comma del presente articolo. La sanzione ivi prevista è comminata dallo Stato o dagli altri enti territoriali interessati.

È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione.

Art. 16

Tutela giurisdizionale

I ricorsi giurisdizionali contro il provvedimento con il quale la concessione viene data o negata nonché contro la determinazione e la liquidazione del contributo e delle sanzioni previste dagli articoli 15 e 18 sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali, i quali, oltre i mezzi di prova previsti dall'articolo 44, primo comma, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, possono disporre altresì le perizie di cui all'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.

Art. 17

Sanzioni penali

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato e ferme le sanzioni previste dal precedente articolo 15 si applica:

a) l'ammenda fino a lire 2 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabile, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione;

b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire 5 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o in assenza della concessione o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione o di inosservanza del disposto dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

Art. 18

Norme transitorie

Rimangono salve le licenze edilizie già rilasciate, anche in attuazione di piani di lottizzazione, prima della data di entrata in vigore della presente legge, purché i lavori siano completati entro quattro anni dalla stessa data, così da rendere gli edifici abitabili o agibili. Per

la parte non completata entro tale termine dovrà essere richiesta la concessione.

Fermi restando gli oneri di urbanizzazione, la quota di cui all'articolo 6 riguardante il costo di costruzione:

non è dovuta per le istanze presentate fino a sei mesi dalla data predetta;

è ridotta al 30 per cento della misura stabilita dalle norme della presente legge per le istanze di concessione presentate entro dodici mesi dalla stessa data;

è ridotta al 60 per cento della misura medesima per le istanze di concessione presentate entro ventiquattro mesi da tale data.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano qualora le istanze non siano corredate dagli atti, documenti ed elaborati previsti dalle vigenti norme urbanistico-edilizie ovvero i progetti presentati vengano assoggettati a varianti essenziali su richiesta del concessionario prodotta oltre i termini suindicati.

In ordine alle istanze di cui al secondo comma la concessione con i benefici ivi previsti non può essere data dopo un anno dalla presentazione delle istanze stesse, salvo che sia successivamente intervenuta decisione di annullamento del silenzio-rifiuto o di un provvedimento negativo emesso dal comune.

I lavori oggetto delle concessioni di cui sopra debbono essere completati entro tre anni dalla data di rilascio, così da rendere gli edifici abitabili o agibili. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata.

Per i piani di lottizzazione convenzionata di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, già approvati, restano fermi gli oneri di urbanizzazione convenzionata. Il rilascio delle singole concessioni è subordinato soltanto al pagamento della quota del costo di costruzione, secondo le norme della presente legge.

Art. 19

Le disposizioni di cui al precedente articolo 14, in materia di determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione, non si applicano ai procedimenti in corso se la liquidazione dell'indennità predetta sia divenuta definitiva o non impugnabile o defi-

nita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.

Fino all'insediamento delle commissioni di cui all'articolo 14, le competenze attribuite a queste sono svolte dall'ufficio tecnico erariale, il quale applica i criteri previsti dalla presente legge per la determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione.

Art. 20

Norme tributarie

Ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d'obbligo previsti dalla presente legge si applica il trattamento tributario di cui all'articolo 32, secondo comma, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

La trascrizione prevista dall'articolo 15 della presente legge si effettua a tassa fissa.

Art. 21

Disposizioni finali

Restano in vigore le norme della legge 18 dicembre 1973, n. 880, e della legge 2 agosto 1975, n. 393.

Restano altresì in vigore le norme della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, sempreché non siano incompatibili con quelle della presente legge ed intendendosi la espressione « licenza edilizia » sostituita dall'espressione « concessione ».

Art. 22

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Roma, addì 28 gennaio 1977

Leone

Andreotti - Gullotti - Cossiga - Bonifacio - Morlino - Pandolfi - Stamatì - Marcora - Donat-Cattin.

DECRETO MINISTERIALE 10 MAGGIO 1977 - DETERMINAZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE DI NUOVI EDIFICI.

(Gazzetta ufficiale del 31 maggio 1977 - n. 146).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, che, all'art. 6, attribuisce al ministro per i lavori pubblici il potere di stabilire, ai fini della determinazione della quota di contributo per la concessione di edificare, il costo di costruzione dei nuovi edifici nonché le maggiorazioni di detto costo per le classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179;

Decreta:

Art. 1**Costo unitario di costruzione**

Il costo di costruzione dei nuovi edifici, riferito a metro quadrato di superficie è pari all'85% di quello stabilito con decreto ministeriale 3 ottobre 1975, n. 9816, emesso ai sensi dell'art. 8 della legge 1° novembre 1965, n. 1179.

Art. 2**Superficie complessiva (Sc)**

La superficie complessiva, alla quale, ai fini della determinazione del costo di costruzione dell'edificio, si applica il costo unitario a metro quadrato, è costituita dalla somma della superficie utile abitabile di cui al successivo art. 3 e dal 60% del totale delle superfici non residenziali destinate a servizi ed accessori (Snr), misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre ($Sc = Su + 60\% Snr$).

Le superfici per servizi ed accessori riguardano:

- a) cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali a stretto servizio delle residenze;
- b) autorimesse singole o collettive;
- c) androni di ingresso e porticati liberi;
- d) logge e balconi.

I porticati di cui al punto c) sono esclusi dal computo della superficie complessiva qualora gli strumenti urbanistici ne prescrivano l'uso pubblico.

Art. 3**Superficie utile abitabile (Su)**

Per superficie utile abitabile si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi.

Art. 4**Edifici con caratteristiche tipologiche superiori**

Ai fini della identificazione degli edifici con caratteristiche tipologiche superiori a quelle considerate dalla legge n. 1179 del 1° novembre 1965, per le quali vanno determinate maggiorazioni del costo unitario

di costruzione non superiori al 50%, si fa riferimento agli incrementi percentuali di detto costo stabiliti nei successivi artt. 5, 6 e 7 per ciascuno dei seguenti elementi:

- a) superficie utile abitabile (Su);
- b) superficie netta non residenziale di servizi e accessori (Snr);
- c) caratteristiche specifiche.

Art. 5**Incremento relativo alla superficie utile abitabile (i_a)**

L'incremento percentuale in funzione della superficie è stabilito in rapporto alle seguenti classi di superficie utile abitabile:

- 1) oltre 95 metri quadrati e fino a 110 metri quadrati inclusi: 5%;
- 2) oltre 110 metri quadrati e fino a 130 metri quadrati inclusi: 15%;
- 3) oltre 130 metri quadrati e fino a 160 metri quadrati inclusi: 30%;
- 4) oltre 160 metri quadrati: 50%.

Per ciascun fabbricato l'incremento percentuale relativo alla superficie utile abitabile, è dato dalla somma dei valori ottenuti moltiplicando gli incrementi percentuali di cui al precedente comma per i rapporti tra la superficie utile abitabile degli alloggi compresi nelle rispettive classi e la superficie utile abitabile dell'intero edificio.

Art. 6**Incremento relativo alla superficie non residenziale (i_b)**

L'incremento percentuale in funzione della superficie per servizi ed accessori relativi all'intero edificio è stabilito come appresso, con riferimento alla percentuale di incidenza della superficie netta totale di servizi e accessori (Snr) rispetto alla superficie utile abitabile per edificio (Su):

- oltre il 50 e fino al 75% compreso: 10%;
- tra il 75 e il 100% compreso: 20%;
- oltre il 100%: 30%.

Art. 7**Incremento relativo a caratteristiche particolari (i_c)**

Per ciascuna delle caratteristiche appresso riportate l'incremento è pari al 10%:

- 1) più di un ascensore per ogni scala se questa serve meno di sei piani sopraelevati;
- 2) scala di servizio non prescritta da leggi o regolamenti o imposta da necessità di prevenzione di infortuni o di incendi;
- 3) altezza libera netta di piano superiore a m. 3,00 o a quella minima prescritta da norme regolamentari. Per ambienti con altezze diverse si fa riferimento all'altezza media ponderale;
- 4) piscina coperta o scoperta quando sia a servizio di uno o più edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari;
- 5) alloggi di custodia a servizio di uno o più edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari.

Art. 8

Classi di edifici e relative maggiorazioni

Gli incrementi afferenti a ciascuno degli elementi considerati negli artt. 5, 6 e 7 si sommano ai fini della determinazione delle classi di edifici.

Le classi di edifici e le relative maggiorazioni di costo di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono così individuate:

classe I: percentuale di incremento fino a 5 inclusa: nessuna maggiorazione;

classe II: percentuale di incremento da 5 a 10 inclusa: maggiorazione del 5%;

classe III: percentuale di incremento da 10 a 15 inclusa: maggiorazione del 10%;

classe IV: percentuale di incremento da 15 a 20 inclusa: maggiorazione del 15%;

classe V: percentuale di incremento da 20 a 25 inclusa: maggiorazione del 20%;

classe VI: percentuale di incremento da 25 a 30 inclusa: maggiorazione del 25%;

classe VII: percentuale di incremento da 30 a 35 inclusa: maggiorazione del 30%;

classe VIII: percentuale di incremento da 35 a 40 inclusa: maggiorazione del 35%;

classe IX: percentuale di incremento da 40 a 45 inclusa: maggiorazione del 40%;

classe X: percentuale di incremento da 45 a 50 inclusa: maggiorazione del 45%;

classe XI: oltre il 50% inclusa: maggiorazione del 50%.

Art. 9

Superficie per attività turistiche, commerciali e direzionali (St)

Alle parti di edifici residenziali nelle quali siano previsti ambienti per attività turistiche, commerciali e direzionali si applica il costo di costruzione maggiorato ai sensi del precedente art. 8, qualora la superficie netta (Sn) di detti ambienti e dei relativi accessori (Sa), valutati questi ultimi al 60%, non sia superiore al 25% della superficie utile abitabile.

Art. 10

Costruzioni in zone sismiche o con sistemi non tradizionali, ~~...~~

Per gli edifici da eseguire in zone sismiche è per quelli realizzati con sistemi costruttivi non tradizionali ai fini della determinazione del costo di cui al precedente art. 1 non si applicano le maggiorazioni previste a tale titolo delle vigenti disposizioni relative ai costi a mq. dell'edilizia agevolata.

Art. 11

Prospetto

Il procedimento per l'applicazione del presente decreto è riepilogato nell'allegato prospetto.

Art. 12

Periodo di applicazione del costo di costruzione

Il costo di costruzione di cui al precedente art. 1 trova applicazione fino ad un anno dalla data del presente decreto.

Roma, 10 maggio 1977

Il ministro
Gullotti

All. D.M. 10 maggio 1977

TABELLA 1 - Incremento per superficie utile abitabile (art. 5)

Classi di superficie (mq)	Alloggi (n)	Superficie utile abitabile (mq)	Rapporto rispetto al totale Su	% Incremento (Art. 5)	% Incremento per classi di superficie
(1)	(2)	(3)	(4) = (3) : Su	(5)	(6) = (4) × (5)
≤ 95				0	
> 95 → 110				5	
> 110 → 130				15	
> 130 → 160				30	
> 160				50	
		Su	SOMMA → i_1		

PROSPETTO (art. 11)


TABELLA 2 - Superfici per servizi e accessori relativi alla parte residenziale (art. 2)

DESTINAZIONI	Superficie netta di servizi e accessori (mq)
(7)	(8)
a Cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali a stretto servizio delle residenze	
b Autorimesse <input type="checkbox"/> singole <input type="checkbox"/> collettive	
c Androni d'ingresso e porticati liberi	
d Logge e balconi	
	Snr

$\frac{Snr}{Su} \times 100 = \dots\dots\dots\%$

TABELLA 3 - Incremento per servizi ed accessori relativi alla parte residenziale (art. 6)

Intervalli di variabilità del rapporto percentuale $\frac{Snr}{Su} \times 100$	Ipotesi che ricorre	% Incremento
(9)	(10)	(11)
≤ 50	<input type="checkbox"/>	0
> 50 → 75	<input type="checkbox"/>	10
> 75 → 100	<input type="checkbox"/>	20
> 100	<input type="checkbox"/>	30




SUPERFICI RESIDENZIALI E RELATIVI SERVIZI ED ACCESSORI

Sigla	Denominazione	Superficie (mq)
(17)	(18)	(19)
1 Su (art. 3)	Superficie utile abitabile	
2 Snr (art. 2)	Superficie netta non residenziale	
3 60% Snr	Superficie ragguagliata	
4 = 1+3	Superficie complessiva	

TABELLA 4 - Incremento per particolari caratteristiche (art. 7)

Numero di caratteristiche	Ipotesi che ricorre	% Incremento
(12)	(13)	(14)
0	<input type="checkbox"/>	0
1	<input type="checkbox"/>	10
2	<input type="checkbox"/>	20
3	<input type="checkbox"/>	30
4	<input type="checkbox"/>	40
5	<input type="checkbox"/>	50



SUPERFICI PER ATTIVITÀ TURISTICHE COMMERCIALI E DIREZIONALI E RELATIVI ACCESSORI

Sigla	Denominazione	Superficie (mq)
(20)	(21)	(22)
1 Sn (art. 9)	Superficie netta non residenziale	
2 Sa (art. 9)	Superficie accessori	
3 60% Sa	Superficie ragguagliata	
4 = 1+3	Superficie totale non residenziale	

TOTALE INCREMENTI $i = i_1 + i_2 + i_3$	Classe edificio (15)	% Maggiorazione (16)
		M

- A - Costo massimo a mq dell'edilizia agevolata = L/mq
- B - Costo a mq di costruzione pari all'85% di A = L/mq
- C - Costo a mq di costruzione maggiorato $B \times \left(1 + \frac{M}{100}\right)$ = L/mq
- D - Costo di costruzione dell'edificio $(Sc + St) \times C$ = L

DECRETO MINISTERIALE 3 OTTOBRE 1975 - DETERMINAZIONE DEL COSTO MASSIMO AL METROQUADRO DI CUI AL TERZO COMMA DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 1° NOVEMBRE 1965, N. 1179, RECANTE NORME PER L'INCENTIVAZIONE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

(Gazzetta ufficiale, 16 dicembre 1975, n. 330).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Vista la legge 27 maggio 1975, n. 166;

Visti i decreti n. 755 del 30 novembre 1965; n. 1231 del 27 luglio 1974; n. 92 del 27 febbraio 1975, con i quali sono stati determinati ai sensi del terzo comma dell'art. 8 della legge 1° novembre 1965, n. 1179, i costi massimi a mc v.p.p. da applicare per le operazioni di mutuo agevolato previste dalle vigenti disposizioni di legge;

ritenuta l'opportunità di determinare, ora, ai sensi dello stesso terzo comma dell'art. 8 della citata legge 1° novembre 1965, n. 1179, anche il costo a metroquadrato da applicare per le operazioni di mutuo agevolato per tener conto della evoluzione delle tipologie edilizie adottate e di nuovi sistemi costruttivi al fine di consentire l'adozione da parte dei richiedenti del sistema di valutazione ritenuto più idoneo;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi del terzo comma dell'art. 8 della legge 1° novembre 1965, n. 1179, il costo a mq per le operazioni di mutuo agevolato previste dalle vigenti disposizioni è stabilito, escluso il costo dell'area:

A) per il Piemonte, Val d'Aosta, Liguria, Lombardia:

a) in L. 198.000 al mq nei comuni capoluoghi di provincia con popolazione oltre 500.000 abitanti;

b) in L. 180.000 al mq nei comuni capoluoghi di provincia con popolazione da 100.000 a 499.999 abitanti;

c) in L. 171.000 al mq nei comuni capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti;

d) nella stessa misura stabilita per il comune capoluogo di provincia negli altri comuni delle singole provincie;

B) per il Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia, Marche, Toscana, Umbria, Lazio:

a) in L. 198.000 al mq nei comuni capoluoghi di provincia con popolazione oltre 500.000 abitanti;

b) in L. 180.000 al mq nei comuni capoluoghi di provincia con popolazione da 100.000 a 499.999 abitanti;

c) in L. 171.000 al mq nei comuni capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti;

d) nella stessa misura stabilita per il comune capoluogo di provincia negli altri comuni delle singole provincie;

C) per la Campania, Abruzzi, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna:

a) in L. 189.000 al mq nei comuni capoluoghi di provincia con popolazione oltre 500.000 abitanti;

b) in L. 162.000 al mq nei comuni capoluoghi di provincia con popolazione da 100.000 a 499.999 abitanti;

c) in L. 148.500 al mq nei comuni capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti;

d) nella stessa misura stabilita per il comune capoluogo di provincia negli altri comuni delle singole provincie.

Omissis

Roma, 3 ottobre 1975

Il ministro
Gullotti